

**TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITA' PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI
VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA DI MAGGIOR TUTELA E DI
SALVAGUARDIA AI CLIENTI FINALI AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 18
GIUGNO 2007 N. 73/07**

Versione modificata con deliberazioni n. 236/07, 237/07, 289/07, 311/07, 349/07,
352/07, ARG/elt 10/08, 18/08, 25/08, 26/08, 37/08, 42/08, 56/08, 76/08, 113/08,
122/08, 137/08, 146/08, 171/08, 174/08, 190/08, 35/09, 107/09, 112/09, 120/09 e
132/09

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 Definizioni	4
Articolo 2 Ambito oggettivo	8
Articolo 3 Criteri generali di regolazione dei corrispettivi	9
Articolo 4 Attivazione del servizio di maggior tutela e del servizio di salvaguardia	9
Articolo 4bis Identificazione dei clienti finali non domestici in bassa tensione aventi diritto al servizio di maggior tutela o al servizio di salvaguardia	12
Articolo 4ter Clienti finali non domestici in bassa tensione che hanno beneficiato del servizio di maggior tutela senza averne diritto	12
TITOLO 2 SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	13
SEZIONE 1 CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA AI CLIENTI FINALI	13
Articolo 5 Ambito di applicazione	13
Articolo 6 Registrazione degli esercenti la maggior tutela	13
Articolo 6bis Obblighi di comunicazione in capo agli esercenti la maggior tutela ai fini del monitoraggio	14
Articolo 6ter Obblighi di comunicazione in capo agli esercenti la maggior tutela in tema di applicazione di corrispettivi PED non monorari	15
Articolo 7 Condizioni economiche	16
Articolo 7bis Contributi in quota fissa	18
Articolo 8 Condizioni contrattuali e livelli di qualità	18
Articolo 9 Prezzi di riferimento	19
Articolo 9bis Meccanismi di remunerazione dell'attività di commercializzazione agli esercenti la maggior tutela	19
SEZIONE 2 APPROVVIGIONAMENTO E CESSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA AGLI ESERCENTI LA MAGGIOR TUTELA	20
Articolo 10 Ambito di applicazione	20
Articolo 11 Costo di approvvigionamento da parte degli esercenti la maggior tutela	20
Articolo 12 Fatturazione e regolazione dei pagamenti	21
Articolo 13 Obblighi di informazione	22
SEZIONE 3 PEREQUAZIONE E CONGUAGLI ANNUALI	23
Articolo 13bis Ambito	23
Articolo 13ter Perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela	24
Articolo 13quater Perequazione dell'acquisto dell'energia elettrica fornita agli usi propri della trasmissione e della distribuzione	25
Articolo 13quinquies Perequazione del valore della differenza tra perdite effettive e perdite standard	25
Articolo 13 sexsies Conguaglio tra l'Acquirente unico e gli esercenti la maggior tutela successivamente alla definizione delle partite economiche di conguaglio load profiling	27
Articolo 13 septies Energia elettrica destinata ai clienti serviti nella maggior tutela ...	27

Articolo 13octies Perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato nel primo semestre del 2007	29
Articolo 13nonies Disposizioni alla Cassa Conguaglio	30
TITOLO 3 SERVIZIO DI SALVAGUARDIA	31
Articolo 14 Ambito di applicazione.....	31
Articolo 15 Condizioni del servizio di salvaguardia.....	31
Articolo 15bis Disponibilità delle informazioni necessarie ai fini della fatturazione dei clienti finali in salvaguardia.....	33
Articolo 15ter Obblighi informativi per consentire l'operatività del nuovo esercente la salvaguardia	34
Articolo 16 Obblighi di comunicazione degli esercenti la salvaguardia ai fini del monitoraggio.....	36
TITOLO 4 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA E DISPONIBILITA' DEI DATI	37
Articolo 17 Comunicazioni per l'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela	37
Articolo 18 Disposizioni relative alla disponibilità delle misure nei punti di prelievo ..	37
Articolo 19 Disposizioni in materia di programmazione dei misuratori	38
Articolo 20 Recapito del servizio guasti	39
TITOLO 5 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	39
Articolo 21 Clienti in maggior tutela e in salvaguardia all'1 luglio 2007	40
Articolo 22 Identificazione delle piccole imprese	40
Articolo 23 Disposizioni transitorie del servizio di salvaguardia per l'anno 2008.....	40
Articolo 24 Meccanismo di compensazione per l'anno 2008.....	40
Articolo 25 Disposizioni finali	42
Articolo 26 Corrispettivo di gradualità per l'anno 2009.....	42
Articolo 27 Disposizioni transitorie in ordine al servizio di maggior tutela.....	43

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato, nonché le seguenti definizioni:

- **ambito territoriale** è l'area geografica nella quale l'esercente la maggior tutela o l'esercente la salvaguardia erogano i rispettivi servizi;
- **Cassa** è la Cassa Conguaglio per il settore elettrico;
- **cliente avente diritto al servizio di maggior tutela** è il cliente finale di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 18 giugno 2007;
- **cliente avente diritto al servizio di salvaguardia** è il cliente finale di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 18 giugno 2007;
- **cliente del mercato libero** è il cliente finale diverso dal cliente in maggior tutela e dal cliente in salvaguardia;
- **cliente in maggior tutela** è il cliente finale cui è erogato il servizio di maggior tutela;
- **cliente in salvaguardia** è il cliente finale cui è erogato il servizio di salvaguardia;
- **componente DISP_{BT}** è la componente di dispacciamento, espressa in centesimi di euro/kWh e in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione applicata a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela;
- **componente RCV (remunerazione commercializzazione vendita)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh o in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, a copertura dei costi di commercializzazione sostenuti dall'esercente la maggior tutela se tale esercente opera attraverso una società separata dall'impresa distributrice nei casi in cui l'ambito servito ricomprende più di 100,000 clienti finali;
- **componente RCV_i (remunerazione commercializzazione vendita imprese integrate)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh o in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, a copertura dei costi di commercializzazione sostenuti dall'esercente la maggior tutela se tale esercente è l'impresa distributrice nei casi in cui l'ambito servito ricomprende non più di 100,000 clienti finali;
- **componente UC1** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato fino al 30 giugno 2007 e dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela per il periodo compreso tra l'1 luglio e il 31 dicembre 2007;

- **contratto di trasporto** è il contratto per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dall'impresa distributrice;
- **corrispettivi PED non monorari** sono i corrispettivi PED differenziati per fasce orarie e/o per mese o per raggruppamenti di mesi;
- **corrispettivo GF (gradualità fasce)** è il corrispettivo di dispacciamento, espresso in centesimi di euro/kWh e differenziato per le fasce orarie F1, F2 e F3, a garanzia della gradualità in ordine all'applicazione di corrispettivi di vendita differenziati per fasce orarie ai clienti non domestici connessi in bassa tensione diversi dall'illuminazione pubblica;
- **corrispettivo PCV (prezzo commercializzazione vendita)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh o in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, relativo ai costi di commercializzazione sostenuti da un operatore sul mercato libero;
- **corrispettivo PED (prezzo energia e dispacciamento)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela;
- **corrispettivo PPE (prezzo perequazione energia)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008;
- **dichiarazione sostitutiva** è l'attestazione resa in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni con cui il cliente finale appartenente alle tipologie di cui al comma 2.3, lettere b) e c), dichiara di soddisfare i requisiti per l'ammissione al servizio di maggior tutela o i requisiti per l'ammissione al servizio di salvaguardia;
- **elemento PD (prezzo dispacciamento)** è l'elemento del corrispettivo PED, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06 dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela;
- **elemento PE (prezzo energia)** è l'elemento del corrispettivo PED, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela;
- **esercente la maggior tutela** è il soggetto che, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 giugno 2007, eroga il servizio di maggior tutela;
- **esercente la maggior tutela societariamente separato** è la società che, ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge 18 giugno 2007, eroga il servizio di maggior tutela attraverso una apposita società separata rispetto all'impresa distributrice, in quanto l'ambito territoriale servito dall'impresa distributrice ricomprende più di 100'000 clienti finali;
- **esercente la salvaguardia** è il soggetto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, eroga il servizio di salvaguardia;
- **esercente la salvaguardia transitorio** è l'impresa di distribuzione o la società di vendita collegata a tale impresa che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4,

secondo periodo del decreto-legge 18 giugno 2007, eroga fino al 30 aprile 2008 il servizio di salvaguardia;

- **esercente la salvaguardia uscente** è, con riferimento all'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, l'esercente la salvaguardia che eroga il medesimo servizio sino al 31 dicembre di tale anno;
- **fasce orarie** sono le fasce orarie definite nella tabella 6;
- **fascia oraria F23** è la fascia oraria comprendente tutte le ore incluse nelle fasce orarie F2 e F3;
- **nuovo esercente la salvaguardia** è l'esercente la salvaguardia che subentra nell'erogazione del servizio all'esercente la salvaguardia uscente a seguito dell'aggiudicazione delle procedure concorsuali;
- **parametro PD_{bio}^{rag} (prezzo dispacciamento biorario e per raggruppamenti di mesi)** è la stima della media annuale per ciascun raggruppamento di mesi e per ciascuna fascia oraria F1 e F23 della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh;
- **parametro PD_F^{mens} (prezzo dispacciamento per fascia e mensile)** è la stima per ciascun mese e per ciascuna fascia oraria della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh;
- **parametro PD_F^{rag} (prezzo dispacciamento per fascia e per raggruppamenti di mesi)** è la stima della media trimestrale per ciascun raggruppamento di mesi e per ciascuna fascia oraria della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh;
- **parametro PD_M (prezzo dispacciamento monorario)** è la stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06 sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere da a) a c) espresso in centesimi di euro/kWh;
- **parametro PE_{bio}^{rag} (prezzo energia biorario e per raggruppamenti di mesi)** è la stima della media annuale per ciascun raggruppamento di mesi e per ciascuna fascia oraria F1 e F23 della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
- **parametro PE_F^{mens} (prezzo energia per fascia e mensile)** è la stima per ciascun mese e per ciascuna fascia oraria della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
- **parametro PE_F^{rag} (prezzo energia per fascia e per raggruppamenti di mesi)** è la stima della media trimestrale per ciascun raggruppamento di mesi e

per ciascuna fascia oraria della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;

- **parametro PE_M (prezzo energia monorario)** è la stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere da a) a c) espresso in centesimi di euro/kWh;
- **piccole imprese** sono i clienti finali diversi dai clienti domestici aventi meno di 50 dipendenti ed un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro;
- **prezzo di riferimento** è il prezzo di riferimento di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 18 giugno 2007;
- **procedure concorsuali:** sono le procedure per l'individuazione degli esercenti la salvaguardia definite ai sensi della deliberazione n. 337/07;
- **raggruppamenti di mesi** sono i periodi definiti nella tabella 8 comprendenti i mesi di cui alla medesima tabella appartenenti ad uno stesso anno solare;
- **servizio di maggior tutela o maggior tutela** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007;
- **servizio di salvaguardia o salvaguardia** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007.

-- * --

- **Direttiva 2003/54/CE** è la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- **legge n. 481/95** è la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- **legge n. 125/07** è la legge 3 agosto 2007, n. 125/07 di conversione del decreto-legge 18 giugno 2007;
- **decreto-legge 18 giugno 2007** è il decreto 18 giugno 2007, n. 73/07, recante "Misure urgenti per il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia", convertito in legge con la legge n. 125/07;
- **decreto ministeriale 23 novembre 2007** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007 recante "Modalità e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125;
- **deliberazione n. 158/99** è la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 1999, n. 158/99;
- **deliberazione n. 118/03** è la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2003, n. 118/03 come successivamente modificata ed integrata;
- **deliberazione n. 78/04** è la deliberazione dell'Autorità 27 maggio 2004, n.78/04;
- **deliberazione n. 5/04** è la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 come successivamente modificata ed integrata;
- **deliberazione n. 111/06** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modificazioni e integrazioni;

- **deliberazione n. 152/06** è la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2006, n.152/06;
- **deliberazione n. 292/06** è la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2006, n.292/06;
- **deliberazione n. 11/07** è la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata ed integrata;
- **deliberazione n. 144/07** è la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2007, n.144/07;
- **deliberazione n. 337/07** è la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n.337/07 come successivamente modificata e integrata;
- **deliberazione ARG/elt 42/08** è la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2008, n.42/08
- **deliberazione ARG/elt 76/08** è la deliberazione dell'Autorità 10 giugno 2008, ARG/elt 76/08;
- **deliberazione ARG/elt 112/09:** è la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2009, ARG/elt 112/09;
- **TIS (Testo integrato settlement)** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*) approvato con deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009 ARG/elt 107/09;
- **TIT (Testo integrato trasporto)** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con deliberazione dell'Autorità, n. 348/07;
- **TIV (Testo integrato vendita)** è il presente provvedimento.

Articolo 2

Ambito oggettivo

- 2.1 Ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, in attesa del completo recepimento della Direttiva 2003/54/CE, il TIV reca disposizioni aventi ad oggetto:
- a) la regolazione del servizio di maggior tutela e del servizio di salvaguardia;
 - b) alcune delle modalità con cui le imprese distributrici garantiscono l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati, derivanti dai sistemi e dall'attività di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la gestione dei contratti di fornitura.
- 2.2 Ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95, il TIV reca altresì disposizioni aventi ad oggetto le direttive ai soggetti esercenti il servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti finali.
- 2.3 Ai fini della regolazione dei servizi di cui al comma 2.1, lettera a), si distinguono le tipologie contrattuali per le seguenti classi di punti di prelievo riconducibili alle utenze di cui al comma 2.2 del TIT:
- a) punti di prelievo nella titolarità di clienti finali domestici, da cui è prelevata energia elettrica per alimentare:

- i) applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare o collettivo, con esclusione di alberghi, scuole, collegi, convitti, ospedali, istituti penitenziari e strutture abitative simili; tali applicazioni comprendono i servizi generali in fabbricati che comprendano una sola abitazione;
- ii) applicazioni in locali annessi o pertinenti all'abitazione ed adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage o a scopi agricoli, purché l'utilizzo sia effettuato con unico punto di prelievo per l'abitazione e i locali annessi e la potenza disponibile non superi 15 kW;
- b) punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica, da cui è prelevata energia elettrica utilizzata per alimentare gli impianti di illuminazione di aree pubbliche da parte dello Stato, delle province, dei comuni o degli altri soggetti pubblici o privati che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi o provvedimenti;
- c) punti di prelievo in bassa tensione per gli usi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del presente comma;
- d) punti di prelievo in media tensione per l'illuminazione pubblica, da cui è prelevata energia elettrica utilizzata per alimentare gli impianti di illuminazione di aree pubbliche da parte dello Stato, delle province, dei comuni o degli altri soggetti pubblici o privati che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi o provvedimenti;
- e) punti di prelievo in media tensione per gli usi diversi da quelli di cui alla lettera d) del presente comma;
- f) punti di prelievo in alta ed altissima tensione.

Articolo 3

Criteri generali di regolazione dei corrispettivi

- 3.1 I corrispettivi unitari delle condizioni economiche ottenute come prodotto di elementi e parametri devono essere arrotondate con criterio commerciale alla seconda cifra decimale, se espresse in centesimi di euro, o alla quarta cifra decimale, se espresse in euro.
- 3.2 I corrispettivi derivanti dall'applicazione di elementi delle condizioni economiche espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, sono addebitati in quote mensili calcolate dividendo per dodici i medesimi corrispettivi ed arrotondate secondo quanto previsto al comma 3.1. Nel caso di cessazione, subentro o nuovo allacciamento, nel mese in cui la cessazione, il subentro o il nuovo allacciamento si verificano, i corrispettivi espressi in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, devono essere moltiplicati, per un coefficiente pari al rapporto tra il numero di giorni di durata del contratto relativo al servizio di maggior tutela nel medesimo mese e 365 (trecentosessantacinque).

Articolo 4

Attivazione del servizio di maggior tutela e del servizio di salvaguardia

- 4.1 Con riferimento a tutti i punti di prelievo serviti nel servizio di maggior tutela:
- a) l'esercente la maggior tutela è titolare del contratto di trasporto e assume la qualifica di utente del servizio di trasmissione e di distribuzione;
 - b) l'Acquirente unico assume la qualifica di utente del dispacciamento.
- 4.2 Con riferimento a tutti i punti di prelievo corrispondenti a clienti in salvaguardia, l'esercente la salvaguardia è titolare del contratto per il servizio di trasporto e del contratto di dispacciamento e assume la qualifica di utente del servizio di trasmissione, di distribuzione e di utente del dispacciamento. L'esercente la salvaguardia può dare mandato a uno o più soggetti terzi per la sottoscrizione del contratto di dispacciamento in prelievo, nonché del contratto per il servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica.
- 4.3 Nel caso in cui un cliente finale si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto di trasporto e un contratto di dispacciamento in vigore con riferimento a uno o più punti di prelievo nella propria titolarità, l'impresa distributrice provvede a inserire i medesimi punti di prelievo:
- a) nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico, per i clienti di cui al comma 5.2;
 - b) nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia, per i clienti di cui al comma 14.2
- e a darne tempestiva comunicazione, attraverso un canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca alla medesima impresa distributrice idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna, rispettivamente all'esercente la maggior tutela o la salvaguardia.
- 4.3bis L'impresa distributrice è tenuta ad indicare nella comunicazione di cui al precedente comma 4.3, utilizzando formati elettronici riconosciuti dai più diffusi software di elaborazione dati e che consentano l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti, i seguenti elementi anagrafici identificativi di ciascun cliente finale titolare del/i punto/i di prelievo per il quale verrà attivato il servizio di salvaguardia:
- a) POD identificativo di ciascun punto di prelievo;
 - b) codice fiscale e partita IVA del cliente finale titolare del punto di prelievo;
 - c) nome, cognome e/o ragione sociale del cliente finale;
 - d) indirizzo/sede legale del cliente finale e indirizzo di esazione;
 - e) ove disponibili, indirizzo di posta elettronica e recapito (nome, cognome e numero di telefono) di un eventuale referente per le comunicazioni al cliente finale;
 - f) le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2 del TIT, riconducibili ai punti di prelievo del cliente finale;
 - g) la potenza disponibile e impegnata per ciascun punto di prelievo;

- h) il trattamento dell'energia elettrica prelevata applicato, ai sensi del TIS, a ciascun punto di prelievo del cliente finale;
 - i) l'aliquota IVA nonché le aliquote dell'accisa e delle addizionali applicate nell'ultima fattura.
- 4.3ter Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'inizio del mese di dicembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, ciascuna impresa distributrice comunica al nuovo esercente la salvaguardia il proprio *template* di invio dei dati e il formato elettronico di cui al precedente comma 4.3bis. Ciascuna impresa distributrice che intende variare il proprio *template* e/o il formato elettronico deve comunicarlo con 60 (sessanta) giorni di anticipo all'esercente la salvaguardia indicando il nuovo *template* e/o il nuovo formato elettronico che va ad adottare.
- 4.3quater Con riferimento ai punti di prelievo attivati nel mese di dicembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali ciascuna impresa distributrice effettua la comunicazione di cui al comma 4.3 all'esercente la salvaguardia uscente e al nuovo esercente la salvaguardia.
- 4.4 Ciascun cliente avente diritto alla maggior tutela può richiedere all'esercente la maggior tutela l'attivazione del servizio e si può avvalere dell'esercente la maggior tutela per l'inoltro della comunicazione del recesso con le modalità di cui all'articolo 5 della deliberazione n. 144/07.
- 4.5 A partire dall'inserimento dei punti di prelievo di cui al comma 4.3, è attivato il corrispondente servizio di maggiore tutela o il servizio di salvaguardia ed il cliente finale è servito al di fuori del mercato libero.
- 4.6 L'esercente la maggior tutela comunica al cliente finale l'avvenuta attivazione del servizio entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4.3 indicando che il cliente è servito nel servizio di maggior tutela, definito all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07, a condizioni definite dall'Autorità nel TIV.
- 4.7 L'esercente la salvaguardia comunica al cliente finale l'avvenuta attivazione del servizio entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4.3 indicando almeno:
- a) che il cliente è servito nel servizio di salvaguardia, alle condizioni definite nel contratto pubblicato sul sito *internet* del medesimo esercente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto ministeriale 23 novembre 2007, specificando la data a partire dalla quale ha inizio la fornitura;
 - b) che l'esercente la salvaguardia, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125, è stato selezionato attraverso apposite procedure concorsuali;
 - c) le condizioni economiche relative al servizio di salvaguardia e le modalità di aggiornamento;
 - d) l'indirizzo *internet* e i recapiti telefonici del medesimo esercente la salvaguardia cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

Articolo 4bis

Identificazione dei clienti finali non domestici in bassa tensione aventi diritto al servizio di maggior tutela o al servizio di salvaguardia

- 4bis.1 Per i clienti finali appartenenti alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c), l'esercente la maggior tutela è tenuto a richiedere al cliente la dichiarazione sostitutiva, resa attraverso la sottoscrizione del modulo di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione contestualmente:
- a) alla comunicazione di cui al comma 4.6, nel caso il medesimo cliente sia inserito nel servizio di maggior tutela ai sensi del comma 4.3;
 - b) alla richiesta di attivazione del servizio da parte del cliente finale, nel caso in cui il medesimo cliente sia inserito nel servizio di maggior tutela ai sensi del comma 4.4.
- 4bis.2 Qualora trascorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta di cui al comma 4bis.1, l'esercente la maggior tutela non abbia ricevuto la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal cliente finale, provvede mediante la prima fattura utile a re-inviare il modulo di cui all'Allegato 1 della presente deliberazione.
- 4bis.3 Qualora trascorsi 30 (trenta) giorni dall'invio di cui al comma 4bis.2 l'esercente la maggior tutela non abbia ricevuto alcuna risposta da parte del cliente finale, provvede mediante la prima fattura utile a comunicare al medesimo cliente che, a seguito della mancata risposta alla richiesta di dichiarazione sostitutiva:
- a) continuerà ad essere servito nell'ambito del servizio di maggior tutela;
 - b) sarà soggetto a controlli da parte delle autorità competenti, anche su segnalazione dell'Autorità, ai fini di verificare l'effettivo possesso dei requisiti per l'inclusione in tale servizio;
 - c) qualora, in esito a detti controlli, il cliente finale non risultasse in possesso dei requisiti per l'inclusione nel servizio di maggior tutela, oltre alle altre eventuali conseguenze previste dalla legge, il medesimo cliente sarà trasferito al servizio di salvaguardia e sarà tenuto a corrispondere all'esercente la maggior tutela per il periodo successivo al termine di cui al comma 4bis.2, la differenza, se positiva, tra le somme dovute in applicazione delle condizioni economiche per il servizio di salvaguardia erogato nell'ambito territoriale in cui è situato il cliente e le somme effettivamente versate in applicazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela.

Articolo 4ter

Clienti finali non domestici in bassa tensione che hanno beneficiato del servizio di maggior tutela senza averne diritto

- 4ter.1 Il presente articolo si applica al cliente finale che abbia omissso di inviare la dichiarazione sostitutiva richiesta ai sensi dell'articolo 4bis e che, in seguito ai

controlli svolti dalle autorità competenti, risulti privo dei requisiti previsti dalla legge per beneficiare del servizio di maggior tutela.

- 4ter.2 L'esercente la maggior tutela applica al cliente finale di cui al comma 4ter.1, per il periodo compreso tra la data di re-invio del modulo di cui al comma 4bis.2 e la data di uscita del cliente dal servizio di maggior tutela, le condizioni economiche relative al servizio di salvaguardia previste nell'ambito territoriale cui sono ubicati i punti di prelievo relativi al cliente finale, qualora più onerose rispetto alle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela che gli sono state effettivamente praticate.
- 4ter.3 L'Autorità definisce con successivo provvedimento le modalità applicative della previsione di cui al comma 4ter.2, con particolare riferimento all'effettuazione dei conseguenti conguagli, nonché alla destinazione delle somme in tal modo recuperate a ristoro degli eventuali oneri sopportati dai clienti finali cui è erogato il servizio di maggior tutela.
- 4ter.4 *[Soppresso]*

TITOLO 2 SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

SEZIONE 1 CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA AI CLIENTI FINALI

Articolo 5 *Ambito di applicazione*

- 5.1 Ciascun soggetto esercente la maggior tutela è tenuto ad offrire ai clienti aventi diritto alla maggior tutela di cui al comma 5.2 almeno le condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela definite alla presente Sezione 1.
- 5.2 I clienti aventi diritto alla maggior tutela comprendono:
- a) i clienti finali domestici, titolari di punti di prelievo definiti nella tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a);
 - b) le piccole imprese, purché tutti i punti di prelievo nella titolarità della singola impresa siano connessi in bassa tensione;
 - c) i clienti finali titolari di applicazioni relative a servizi generali utilizzati dai clienti di cui alle precedenti lettere a) e b), limitatamente ai punti di prelievo dei medesimi servizi generali.
- 5.3 *[Soppresso]*

Articolo 6 *Registrazione degli esercenti la maggior tutela*

- 6.1 L'Autorità pubblica sul proprio sito *internet* l'elenco degli esercenti la maggior tutela.
- 6.2 Ai fini della registrazione degli esercenti la maggior tutela, ciascun esercente, diverso dall'impresa distributrice, è tenuto a comunicare all'Autorità le seguenti informazioni:
- a) i dati anagrafici: ragione sociale, sede legale, partita IVA, codice fiscale, numero di iscrizione al registro delle imprese;
 - b) i riferimenti per il contatto da parte del cliente, indicando il numero di telefono e, se disponibili, i numeri di fax e l'indirizzo e-mail;
 - c) l'indicazione dell'ambito territoriale in cui eroga il servizio.
- 6.3 Ai fini della registrazione degli esercenti la maggior tutela, ciascun esercente è altresì tenuto a comunicare all'Autorità se il medesimo sia:
- a) una società di vendita collegata o controllata o appartenente al medesimo gruppo societario di un'impresa distributrice;
 - b) una società di vendita non collegata o controllata o appartenente al medesimo gruppo societario di un'impresa distributrice, della quale tuttavia l'impresa distributrice stessa si avvale per l'erogazione del servizio di maggior tutela.
- 6.4 Nei casi di cui al comma precedente, la società di vendita è tenuta ad indicare altresì la ragione sociale della relativa impresa distributrice.
- 6.5 L'esercente la maggior tutela comunica all'Autorità le variazioni delle informazioni di cui ai commi 6.2, 6.3 e 6.4 entro 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi.

Articolo 6bis

Obblighi di comunicazione in capo agli esercenti la maggior tutela ai fini del monitoraggio

- 6bis.1 A partire dal mese di maggio 2008, entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, ciascun esercente la maggior tutela comunica all'Acquirente unico, secondo modalità dallo stesso definite, distintamente per ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettere da a) a c):
- a) il numero dei punti di prelievo che a partire dal mese successivo cessa di essere servito nell'ambito del servizio di maggior tutela e accede al mercato libero, distinguendo il numero di punti di prelievo serviti nel mercato libero da una società controllata o appartenente al medesimo gruppo societario dell'esercente la maggior tutela;
 - b) il numero dei punti di prelievo che a partire dal mese successivo cessa di essere servito nell'ambito della maggior tutela e accede al servizio di salvaguardia per effetto delle autocertificazioni di cui all'articolo 4bis;
 - c) il numero dei punti di prelievo che a partire dal mese successivo rientra nel servizio di maggior tutela;
 - d) il numero totale dei punti di prelievo che nel mese successivo sono serviti nell'ambito della maggior tutela;
 - e) relativamente al mese in cui avviene la comunicazione, i dati di cui alle precedenti lettere da a) a d), a titolo di rettifica di quanto precedentemente comunicato, con specificazione del numero di punti che nel corso del mese, fino alla data di trasmissione della comunicazione, cessa di essere

servito nell'ambito della maggior tutela per disattivazione del punto di prelievo e il numero dei punti di prelievo cui il servizio è erogato a seguito di nuova attivazione;

- f) relativamente al mese precedente a quello in cui avviene la comunicazione, i dati di cui alle precedenti lettere da a) a e), a titolo di rettifica di quanto precedentemente comunicato.

6bis.2 Qualora l'esercente la maggior tutela eroghi il servizio in un ambito comprendente più regioni, le informazioni di cui al comma 6bis.1 devono essere fornite distintamente per ciascuna di tali regioni.

6bis.3 Mensilmente, entro 7 giorni lavorativi dalla data di cui al comma 6bis.1, l'Acquirente unico trasmette all'Autorità i dati di cui al medesimo comma secondo modalità definite dalla Direzione Mercati dell'Autorità.

Articolo 6ter

Obblighi di comunicazione in capo agli esercenti la maggior tutela in tema di applicazione di corrispettivi PED non monorari

6ter.1 Ciascun esercente la maggior tutela comunica all'Acquirente unico, secondo le modalità dallo stesso definite, le informazioni relative a:

- a) il numero dei punti di prelievo serviti in maggior tutela a cui si applicano corrispettivi PED non monorari di cui all'articolo 7;
- b) il numero dei punti di prelievo serviti in maggior tutela a cui si applicano corrispettivi PED per fascia ai sensi dell'articolo 27;
- c) il numero dei punti di prelievo serviti in maggior tutela a cui si applicano corrispettivi PED monorari;
- d) il numero dei punti di prelievo per i quali ha avuto luogo la comunicazione dei consumi differenziati per fascia e per mesi o raggruppamenti di mesi, ai sensi del comma 7.4ter, specificando altresì il numero dei punti di prelievo per i quali la comunicazione ha avuto luogo per la prima volta.

6ter.2 La comunicazione di cui al comma 6ter.1 deve essere trasmessa entro l'ultimo giorno lavorativo di ogni trimestre a partire dal mese di ottobre 2009 e deve contenere i dati distinti per ciascuno dei tre mesi precedenti il mese della comunicazione.

6ter.3 Le informazioni di cui al comma 6ter.1 devono essere fornite distintamente per:

- a) la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a);
- b) la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c), per la quale deve essere effettuata l'ulteriore separazione tra i punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e i punti di prelievo con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW.

6ter.4 Nei casi in cui la fatturazione avvenga con cadenza non mensile, le informazioni di cui al comma 6ter.1, lettera d) si devono riferire al primo mese di competenza del periodo di fatturazione.

- 6ter.5 Qualora l'esercente la maggior tutela eroghi il servizio in un ambito comprendente più regioni, le informazioni di cui al presente articolo devono essere fornite distintamente per ciascuna regione.
- 6ter.6 Entro sette (7) giorni lavorativi dalla data di cui al comma 6ter.2, l'Acquirente unico trasmette all'Autorità i dati di cui al presente articolo secondo modalità definite dalla Direzione Mercati dell'Autorità.

Articolo 7

Condizioni economiche

- 7.1 Le condizioni economiche che l'esercente la maggior tutela deve offrire ai clienti di cui al comma 5.2 si articolano nei seguenti corrispettivi unitari:
- a) il corrispettivo PED ;
 - b) il corrispettivo PCV , i cui valori sono fissati nella tabella 1;
 - c) il corrispettivo PPE ;
 - d) la componente UC_I ;
 - e) la componente $DISP_{BT}$.
- 7.2 Il corrispettivo PED è fissato pari alla somma dei seguenti elementi ed applicato all'energia elettrica prelevata:
- a) PE ;
 - b) PD .
- 7.3 L'elemento PE di cui al comma 7.2, lettera a), è pari a:
- a) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_F^{mens} , per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c), con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, nel caso in cui detti punti di prelievo siano trattati orari o per fasce ai sensi del TIS;
 - b) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_F^{rag} , per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c), con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW, nel caso in cui detti punti di prelievo siano trattati per fasce ai sensi del TIS;
 - c) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_{bio}^{rag} , per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), nel caso in cui detti punti di prelievo siano trattati per fasce ai sensi del TIS;
 - d) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_F^{mens} , per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera b), nel caso in cui a detti punti di prelievo siano stati applicati corrispettivi PED non monorari alla data del 31 dicembre 2008;
 - e) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_M per tutti gli altri punti di prelievo.
- 7.4 L'elemento PD di cui al comma 7.2, lettera b), è pari a:

- a) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_F^{mens} , per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c), con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, nel caso in cui detti punti di prelievo siano trattati orari o per fasce ai sensi del TIS;
 - b) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_F^{rag} , per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c), con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW, nel caso in cui detti punti di prelievo siano trattati per fasce ai sensi del TIS;
 - c) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_{bio}^{rag} , per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), nel caso in cui detti punti di prelievo siano trattati per fasce ai sensi del TIS;
 - d) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_F^{mens} , per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera b), nel caso in cui a detti punti di prelievo siano stati applicati corrispettivi PED non monorari alla data del 31 dicembre 2008;
 - e) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_M per tutti gli altri punti di prelievo.
- 7.4bis Salvo quanto previsto al comma 7.4quater, per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), l'esercente la maggior tutela applica gli elementi PE_M di cui al comma 7.3, lettera e) e PD_M di cui al comma 7.4, lettera e), per i primi sei mesi successivi al mese in cui i relativi misuratori elettronici sono stati riprogrammati ai sensi del comma 19.7.
- 7.4ter Salvo quanto previsto al comma 7.4quater, per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c), l'esercente la maggior tutela applica gli elementi PE_M di cui al comma 7.3, lettera e), e PD_M di cui al comma 7.4, lettera e), per:
- a) i primi tre mesi successivi al mese in cui i relativi misuratori elettronici sono stati riprogrammati ai sensi del comma 19.7, se tali punti di prelievo hanno potenza disponibile superiore a 16,5 kW;
 - b) i primi sei mesi successivi al mese in cui i relativi misuratori elettronici sono stati riprogrammati ai sensi del comma 19.7, se tali punti di prelievo hanno potenza disponibile non superiore a 16,5 kW.
- 7.4quater Il cliente finale può richiedere all'esercente la maggior tutela l'applicazione di corrispettivi PED non monorari. Entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta, l'esercente la maggior tutela è tenuto a presentare domanda di attivazione, con riferimento ai punti di prelievo oggetto della medesima richiesta, del trattamento per fasce ai sensi del TIS a ciascuna impresa distributrice interessata.
- 7.5 Il parametro λ è pari a:
- $$\lambda = 1 + fp$$
- dove fp è il fattore percentuale di perdita utilizzato al comma 76.1, lettera b) del TIS.

Gli elementi *PE*, *PD* ed i corrispettivi unitari *PED* e *PPE* sono pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.

- 7.6 La componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 7.1, lettera e) è differenziata tra le tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 e, con riferimento ai punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a) è differenziata tra i punti di prelievo riferiti a alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente, nei quali siano previsti impegni di potenza fino a 3 kW e gli altri punti di prelievo.
- 7.7 I valori della componente $DISP_{BT}$ differenziati secondo le modalità di cui al comma 7.6 sono indicati nella tabella 3. Gli scaglioni di consumo, espressi in kWh per anno previsti dalla medesima tabella 3 sono applicati con il criterio del pro-quota giorno. Gli scaglioni giornalieri sono ottenuti dividendo per 365 (trecentosessantacinque) i valori che delimitano gli scaglioni stessi e arrotondando il quoziente alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale. Le modalità di calcolo di cui al presente comma sono applicate alle fatture o bollette emesse in seguito alla lettura dei misuratori.

Articolo 7bis

Contributi in quota fissa

- 7bis.1 L'esercente la maggior tutela applica un contributo in quota fissa pari a 23,00 euro per ciascuna prestazione relativa a:
- a) attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o di uno precedentemente disattivato;
 - b) disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale;
 - c) voltura;
 - d) disattivazione della fornitura a seguito di morosità;
 - e) riattivazione della fornitura a seguito di morosità;
 - f) variazione di potenza di un punto già attivo su richiesta del cliente.
- 7bis.2 Le prestazioni di cui al precedente comma 7bis.1, lettera d) ed e), comprendono anche l'eventuale preventiva riduzione o ripristino della potenza. In tali casi il contributo in quota fissa di cui al comma 7bis.1 è dovuto anche nel caso in cui l'impresa distributrice proceda esclusivamente alla riduzione o al ripristino della potenza. In caso di disattivazione della fornitura con preventiva riduzione di potenza il contributo in quota fissa deve essere richiesto una sola volta.

Articolo 8

Condizioni contrattuali e livelli di qualità

- 8.1 Gli esercenti la maggior tutela applicano, le disposizioni dell'Autorità in tema di condizioni contrattuali e le prescrizioni in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione in vigore al 30 giugno 2007 e riferite ai clienti del mercato vincolato.
- 8.1bis A partire dalla disponibilità all'esercente la maggior tutela di dati di misura differenziati per fascia oraria, il medesimo esercente è tenuto a riportare nella

fattura la distribuzione dei consumi del cliente per fasce e per mese o per raggruppamenti di mesi, anche nel caso in cui il prezzo applicato non risulti differenziato per fascia oraria e per mese o per raggruppamenti di mesi. Per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), l'esercente la maggior tutela riporta in fattura la distribuzione dei consumi esclusivamente per fasce orarie.

- 8.2 Gli esercenti la maggior tutela applicano i livelli di qualità commerciale di loro competenza previsti dal Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione misura e vendita dell'energia elettrica di cui alla deliberazione n. 333/07.
- 8.3 Con riferimento ai clienti finali titolari di punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), l'esercente la maggior tutela è tenuto a riportare nelle prime tre fatture successive all'applicazione dei corrispettivi PED non monorari le comunicazioni previste dal punto 6 della deliberazione ARG/elt 112/09.

Articolo 9

Prezzi di riferimento

- 9.1 L'Autorità definisce, entro la fine del trimestre successivo al termine di ciascun trimestre, i prezzi di riferimento per ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.3 riferita ai clienti finali di cui al comma 5.2.
- 9.2 Il prezzo di riferimento è fissato pari alla media trimestrale del prezzo di cessione di cui al comma 11.3 determinata tenendo conto della domanda relativa a ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.3 riferita ai clienti finali di cui al comma 5.2.

Articolo 9bis

Meccanismi di remunerazione dell'attività di commercializzazione agli esercenti la maggior tutela

- 9bis.1 Ai fini della remunerazione dei costi di commercializzazione, a ciascun esercente la maggior tutela è riconosciuto un corrispettivo pari a:
- a) la componente RCV , i cui valori sono fissati nella Tabella 4, se l'esercente la maggior tutela è un soggetto societariamente separato dall'impresa distributrice;
 - b) la componente RCV_i , i cui valori sono fissati nella Tabella 5 se l'esercente la maggior tutela è l'impresa distributrice.
- 9bis.2 L'esercente la maggior tutela versa, se positivo, alla Cassa o riceve, se negativo, dalla Cassa entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, la differenza tra:
- a) il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo PCV al netto dell'ammontare derivante dall'applicazione della componente $DISP_{BT}$;
 - b) l'ammontare di cui al comma 9bis.1.

SEZIONE 2
APPROVVIGIONAMENTO E CESSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA
AGLI ESERCENTI LA MAGGIOR TUTELA

Articolo 10

Ambito di applicazione

- 10.1 Ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, ciascun esercente la maggior tutela acquista l'energia elettrica oggetto del servizio dall'Acquirente unico, che si approvvigiona all'ingrosso per tutti gli esercenti la maggior tutela e che è utente del dispacciamento con riferimento a tutti i punti di prelievo cui il singolo esercente eroga il servizio di maggior tutela.
- 10.2 Le condizioni di cessione dell'energia elettrica dall'Acquirente unico all'esercente la maggior tutela sono regolate secondo quanto stabilito nella presente Sezione 2, nonché per le condizioni compatibili con il TIV, nel contratto approvato ai sensi della deliberazione ARG/elt 76/08.

Articolo 11

Costo di approvvigionamento da parte degli esercenti la maggior tutela

- 11.1 L'esercente la maggior tutela, per le quantità di energia elettrica destinate ai clienti in maggior tutela come definite al comma 11.1, è tenuto al pagamento del prezzo di cessione di cui al comma 11.3.
- 11.2 L'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela serviti dal singolo esercente la maggior tutela è pari, in ciascuna ora, alla somma de:
- a) l'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo serviti in maggior tutela dal medesimo esercente e trattati su base oraria, aumentata per tener conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi;
 - b) la quota del prelievo residuo d'area relativo ai clienti in maggior tutela non trattati su base oraria attribuita al medesimo esercente ai sensi del comma 11.2bis.
- 11.2bis In ciascuna area di riferimento la quota del prelievo residuo di area relativo ai clienti in maggior tutela non trattati su base oraria attribuita a ciascun esercente la maggior tutela è pari al prodotto fra la quota del prelievo residuo di area attribuita all'Acquirente unico nella medesima area e il rapporto fra:
- a) l'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela non trattati su base oraria serviti dal medesimo esercente la maggior tutela, nell'area di riferimento e nell'anno solare precedente; e
 - b) l'energia elettrica destinata, nell'anno solare precedente, ai clienti del servizio di maggior tutela non trattati su base oraria localizzati nella medesima area di riferimento, pari alla somma delle quantità di cui alla precedente lettera a).

- 11.3 Il prezzo di cessione praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggiore tutela, espresso in centesimi di euro/kWh, è pari, in ciascuna fascia oraria F1, F2 e F3 di un mese, alla somma di tre componenti:
- a) la media, ponderata per le rispettive quantità orarie di energia elettrica, dei costi unitari sostenuti dall'Acquirente unico nelle ore comprese in detta fascia oraria:
 - i) per l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento;
 - ii) per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
 - iii) per la copertura dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica, attraverso contratti differenziali o altre tipologie di contratto;
 - b) il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per i clienti in maggior tutela nelle ore comprese in detta fascia oraria;
 - c) il corrispettivo unitario riconosciuto all'Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica per i clienti in maggior tutela.
- 11.4 Ai fini della determinazione dei corrispettivi di cui al comma 11.3 gli importi relativi all'energia elettrica di sbilanciamento valorizzati al prezzo di cui al comma 30.4, lettera c) della deliberazione n. 111/06 si intendono compresi nei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e non tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento.
- 11.5 Con riferimento al comma 11.3, lettera a), punti ii) ed iii), il costo unitario relativo alle ore comprese in ciascuna delle fasce orarie F1, F2 e F3 di un mese è pari al prodotto tra il costo unitario che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto in detta fascia oraria se avesse acquistato nel mercato del giorno prima l'energia elettrica oggetto del contratto di compravendita o del contratto per la copertura dei rischi connessi con l'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica e il rapporto tra:
- a) il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in detto mese per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte o per la copertura dei rischi connessi con l'oscillazione dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica;
 - b) il costo unitario che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto in detto mese se avesse acquistato nel mercato del giorno prima l'energia elettrica oggetto del contratto di compravendita o del contratto per la copertura dei rischi connessi con l'oscillazione dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica.

Articolo 12

Fatturazione e regolazione dei pagamenti

- 12.1 Il periodo di fatturazione dei corrispettivi per la cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela è il mese di calendario. I pagamenti degli esercenti all'Acquirente unico sono effettuati con valuta beneficiaria il quindicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza.
- 12.2 Ai fini dell'emissione delle fatture di cui al comma 12.1:

- a) ciascuna impresa distributrice comunica all'Acquirente unico e all'esercente la maggior tutela entro il giorno 20 (venti) del mese successivo a quello di competenza l'energia elettrica di cui al comma 11.1;
- b) l'Acquirente unico calcola, entro il giorno 27 (ventisette) del mese successivo a quello di competenza, il prezzo di cessione di cui al comma 11.3, al netto degli oneri di sbilanciamento.

12.3 L'Acquirente unico verifica la correttezza e la congruità delle comunicazioni di cui al comma 12.2, lettera a) sulla base delle informazioni di cui al comma 17.1.

Articolo 13

Obblighi di informazione

13.1 L'Acquirente unico comunica all'Autorità e pubblica nel proprio sito *internet*, entro il termine del mese successivo a quello di competenza:

- a) il prezzo di cui comma 11.3 relativo al mese di competenza;
- b) i costi totali sostenuti dall'Acquirente unico nel mese di competenza, distinti per ciascuna tipologia di costo di cui al comma 11.3;
- c) la quantità di energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento in ciascun mese di competenza ed in ciascuna zona;
- d) la quantità di energia elettrica acquistata al di fuori del sistema delle offerte del mese di competenza ed in ciascuna zona;
- e) il prezzo medio pagato al Gestore del mercato elettrico per gli acquisti di cui alla lettera c) nel mese di competenza;
- f) il prezzo medio dell'energia elettrica oggetto dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte nel mese di competenza.

13.2 Ai fini della determinazione dei corrispettivi per il servizio di maggior tutela, l'Acquirente unico comunica mensilmente all'Autorità, con riferimento a ciascun anno solare, secondo le modalità dalla medesima stabilite :

- a) i costi unitari di approvvigionamento sostenuti in ciascuna ora di ciascun mese, distinti per ciascuna tipologia di costo di cui comma 11.3;
- b) le quantità relative a ciascuna tipologia di costo di cui comma 11.3, articolate per ciascuna ora e per ciascun mese;
- c) la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati il mese precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico nel medesimo periodo.

13.3 L'Acquirente unico invia alla Direzione Mercati dell'Autorità:

- a) con cadenza trimestrale il budget finanziario relativo ai quattro trimestri successivi, nonché il rendiconto finanziario relativo all'ultimo trimestre;
- b) entro il 31 maggio di ogni anno, l'ammontare, suddiviso per anno di competenza, delle partite economiche sopravvenute dopo la chiusura dei bilanci di esercizio e per le quali non è stata prevista alcuna destinazione/copertura.

13.4 Ai fini della determinazione dei corrispettivi per il servizio di maggior tutela, ciascun esercente la maggior tutela societariamente separato comunica con cadenza trimestrale alla Direzione Mercati dell'Autorità i prelievi di energia

elettrica dei clienti finali del servizio, o, ove tali dati non siano disponibili, la propria miglior stima dei medesimi prelievi. La Direzione Mercati informa periodicamente, con apposita comunicazione, gli esercenti la maggior tutela societariamente separati circa il dettaglio dei dati richiesto e i tempi a disposizione per l'invio

SEZIONE 3

PEREQUAZIONE E CONGUAGLI ANNUALI

Articolo 13bis

Ambito

- 13bis.1 Le disposizioni di cui alla presente Sezione disciplinano i meccanismi di perequazione che si applicano a:
- a) gli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela;
 - b) le imprese distributrici a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione;
 - c) le imprese distributrici a regolazione del valore della differenza tra perdite effettive e perdite standard di rete.
- 13bis.2 La presente Sezione disciplina altresì i meccanismi di perequazione che si applicano alle imprese distributrici a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato con riferimento al primo semestre dell'anno 2007.
- 13bis.3. La Cassa, attenendosi alle modalità previste nella presente Sezione, provvede alla quantificazione e liquidazione, per ciascun esercente la maggior tutela e per ciascuna impresa distributtrice dei saldi di perequazione derivanti dall'applicazione di ciascuno dei meccanismi definiti ai commi 13bis.1 e 13bis.2.
- 13bis.4 I saldi di perequazione derivanti dall'applicazione dei meccanismi di perequazione di cui al commi 13bis.1, lettere a) e c) e di cui al comma 13bis.2 sono posti:
- a) per l'anno 2007, a carico del Conto per la perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato e ai clienti del servizio di maggior tutela nel periodo 1 luglio 2007 – 31 dicembre 2007 di cui all'articolo 61 del TIT;
 - b) a partire dall'1 gennaio 2008, a carico del Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela di cui all'articolo 70 del TIT.
- 13bis.5 I saldi derivanti dall'applicazione del meccanismo di perequazione di cui al comma 13bis.1, lettera b) sono posti a carico del Conto per la perequazione dei costi di distribuzione dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di

connessione di terzi e a copertura degli oneri relativi ai meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi di cui all'articolo 62 del TIT.

Articolo 13ter

Perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela

13ter.1 In ciascun anno l'ammontare A di perequazione da regolare con ciascun esercente la maggior tutela in relazione ai costi sostenuti dall'esercente stesso per l'approvvigionamento dell'energia elettrica è pari a:

$$A = [CA - RA]$$

dove:

- CA denota il costo sostenuto per l'approvvigionamento dell'energia elettrica per servire i clienti in maggior tutela, calcolato secondo la seguente formula:

$$CA = \sum_m \sum_i (pau_{i,m} * q^{acq}_{i,m}) + cong^+_{AU}$$

- RA denota i ricavi ottenuti dalla vendita dell'energia elettrica fornita ai clienti in maggior tutela, calcolati secondo la seguente formula:

$$RA = RPED + \sum_D RUTD + cong^-_{AU}$$

dove:

- i assume i valori delle fasce orarie F1, F2 e F3;
- m indica il mese dell'anno;
- $pau_{i,m}$ è il prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 11.3 praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per ciascuna delle fasce orarie i del mese m;
- $q^{acq}_{i,m}$ è l'energia elettrica approvvigionata dall'esercente la maggior tutela per ciascuna delle fasce orarie i del mese m; tale energia comprende l'energia elettrica approvvigionata per gli usi propri della distribuzione e della trasmissione;
- $cong^+_{AU}$ è l'ammontare di cui all'articolo 13sexies versato all'Acquirente unico dall'esercente la maggior tutela;
- RPED è la somma dei ricavi ottenibili per ciascuna tipologia contrattuale c di cui al comma 2.3 applicando il corrispettivo PED di cui all'articolo 7.1, lettera a), esclusi i ricavi ottenibili dall'applicazione del medesimo corrispettivo agli usi propri della trasmissione e della distribuzione;
- $cong^-_{AU}$ è l'ammontare di cui all'articolo 13sexies versato dall'Acquirente unico all'esercente la maggior tutela;
- $\sum_D RUTD$ denota la somma rispetto all'insieme delle imprese distributrici degli importi RUTD ottenibili dalla cessione alle imprese distributrici

dell'energia elettrica fornita agli usi propri della trasmissione e della distribuzione come calcolati al successivo comma 13ter.2;

- 13ter.2 Entro il giorno 31 (trentuno) agosto di ciascun anno, ciascuna impresa distributrice è tenuta a versare a ciascun esercente la maggior tutela a fronte dell'energia elettrica fornita nel corso dell'anno precedente agli usi propri della trasmissione e della distribuzione, un ammontare *RUTD* calcolato come pari a:

$$RUTD = \sum_c \sum_m \sum_i (pau_{i,m} * q_{i,m}^{c-UTeD} * \lambda^c)$$

dove:

- *i* assume i valori delle fasce orarie F1, F2 e F3;
- *m* indica il mese dell'anno;
- *pau_{i,m}* è il prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 11.3 praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per ciascuna delle fasce orarie *i* del mese *m*;
- *q_{i,m}^{c-UTeD}* è l'energia elettrica fornita agli usi propri della distribuzione e della trasmissione appartenenti alla tipologia contrattuale *c* di cui al comma 2.3 dall'esercente la maggior tutela per ciascuna delle fasce orarie *i* del mese *m*. Il riconoscimento della fornitura di energia elettrica ad uso proprio della trasmissione e della fornitura di energia elettrica ad uso proprio della distribuzione avviene dietro specifica autocertificazione predisposta dall'impresa distributrice; con riferimento all'energia elettrica fornita per gli usi propri della distribuzione e della trasmissione, l'impresa distributrice provvede ad attribuire l'energia elettrica alle diverse fasce orarie dei diversi mesi dell'anno in coerenza con le disposizioni della normativa del *load profiling* applicabile al periodo cui i prelievi si riferiscono;
- λ^c è il parametro che esprime le perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicabili ai clienti finali della tipologia contrattuale *c* di cui al comma 2.3.

Articolo 13quater

Perequazione dell'acquisto dell'energia elettrica fornita agli usi propri della trasmissione e della distribuzione

- 13quater.1 L'ammontare di perequazione relativo all'acquisto dell'energia elettrica fornita agli usi propri della trasmissione e della distribuzione riconosciuto a ciascuna impresa distributrice è pari alla sommatoria, rispetto a ciascun esercente la maggior tutela, degli importi *RUTD* versati dall'impresa distributrice agli esercenti la maggior tutela ai sensi del precedente comma 13ter.2.

Articolo 13quinquies

Perequazione del valore della differenza tra perdite effettive e perdite standard

13quinquies.1 A partire dall'1 gennaio 2007, in ciascun anno l'ammontare di perequazione ΔL relativo al valore della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard da regolare con ciascuna impresa distributrice è pari a:

$$\Delta L = \sum_m \sum_i (pau_{i,m} * q^{\Delta L}_{i,m})$$

dove:

- i assume i valori delle fasce orarie F1, F2 e F3;
- m indica il mese dell'anno;
- $pau_{i,m}$ è il prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 11.3 praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per ciascuna delle fasce orarie i del mese m e, con riferimento al primo semestre del 2007, è il prezzo di cessione di cui all'articolo 30 dell'Allegato A alla deliberazione n. 5/04 praticato dall'Acquirente unico alle imprese distributrici;
- $q^{\Delta L}_{i,m}$ è l'energia elettrica corrispondente alla differenza tra perdite effettive e perdite standard per ciascuna delle fasce orarie i del mese m , calcolata secondo la seguente formula:

$$q^{\Delta L}_{i,m} = [(\sum_m \sum_i q^{\text{dest}_D}_{i,m}) - (\sum_c \sum_m [\lambda^c * q^{c-MT}_m])] * [(q^{\text{dest}_D}_{i,m}) / (\sum_m \sum_i [q^{\text{dest}_D}_{i,m}])]$$

dove:

- $q^{\text{dest}_D}_{i,m}$ è la quantità di energia elettrica determinata ai sensi dell'articolo 13septies.1 e rappresenta l'energia elettrica destinata ai clienti nella maggior tutela e, con riferimento al primo semestre del 2007, ai clienti del mercato vincolato compresi nell'ambito dell'impresa distributrice in ciascuna delle fasce orarie i del mese m ; tale energia comprende l'energia elettrica approvvigionata per gli usi propri della distribuzione e della trasmissione;
- λ^c è il parametro che esprime le perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicabili ai clienti finali della tipologia contrattuale c di cui al comma 2.3;
- q^{c-MT}_m è l'energia elettrica fornita, nell'ambito del servizio di maggior tutela e, con riferimento al primo semestre del 2007, nell'ambito del mercato vincolato, ai clienti della tipologia contrattuale c di cui al comma 2.3 connessi alla rete dell'impresa distributrice nel mese m ; tale energia comprende l'energia elettrica fornita per gli usi propri della distribuzione e della trasmissione.

13quinquies.2 Ai fini della determinazione del valore assunto dall'ammontare ΔL di cui all'articolo 13quinquies.1, gli esercenti la maggior tutela sono tenuti a mantenere separata contabilizzazione dell'energia elettrica fornita in ciascun anno, nell'ambito del servizio di maggior tutela, ai punti di prelievo connessi a ciascun livello di tensione ed alla rete di ciascuna impresa distributrice.

Articolo 13 sexsies

Conguaglio tra l'Acquirente unico e gli esercenti la maggior tutela successivamente alla definizione delle partite economiche di conguaglio load profiling

- 13sexsies.1 L'esercente la maggior tutela è tenuto a versare all'Acquirente unico, se positivo, o ha diritto a ricevere dal medesimo, se negativo, un ammontare pari alla somma per ciascuna area di riferimento di quota parte dell'importo che l'Acquirente Unico è tenuto a versare a Terna, se positivo, o ha diritto a ricevere da Terna, se negativo successivamente alla definizione delle partite economiche di conguaglio del *load profiling* determinate ai sensi dei commi 29.3, 32.1 e 35.2 del TIS.
- 13sexsies.2 Con riferimento alle partite economiche di cui al comma 13sexsies.1, nonché con riferimento alle partite economiche di cui ai commi 59.3 e 67.1 del TIS di competenza dell'Acquirente unico, la regolazione delle partite economiche tra ciascun esercente la maggior tutela e l'Acquirente unico deve avvenire entro il giorno 31 (trentuno) agosto di ciascun anno.
- 13sexsies.3 Per ciascun periodo considerato e per ciascuna area di riferimento, l'Acquirente Unico determina la quota parte degli importi di cui al comma 13sexsies.1 relativa a ciascun esercente la maggior tutela in misura pari al rapporto tra:
- a) gli importi fatturati all'esercente la maggior tutela per la cessione dell'energia elettrica nell'area di riferimento;
 - b) il valore complessivo degli importi fatturati all'insieme degli esercenti la maggior tutela per l'energia elettrica ceduta nell'area di riferimento.

Articolo 13 septies

Energia elettrica destinata ai clienti serviti nella maggior tutela

- 13septies.1 L'energia elettrica destinata nella fascia oraria *i* di ciascun mese *m* ai clienti serviti nella maggior tutela i cui punti di prelievo sono ubicati nell'ambito territoriale di un'impresa distributrice è pari alla sommatoria per ciascuna area di riferimento della somma de:
- a) l'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela nella fascia oraria *i* del mese *m* i cui punti di prelievo non sono trattati orari e ubicati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice e nell'area di riferimento;
 - b) l'energia elettrica prelevata nella fascia oraria *i* del mese *m* dai punti di prelievo trattati orari e ubicati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice e nell'area di riferimento corrispondenti a clienti serviti in maggior tutela, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato nella tabella 4, colonna A, del TIS.
- 13septies.2 Con riferimento a ciascuna impresa distributrice e per ciascuna area di riferimento, l'energia elettrica destinata ai clienti serviti nella maggior tutela i cui punti di prelievo non sono trattati orari di cui al comma

13septies.1, lettera a) è pari, per ciascuna fascia oraria i di ciascun mese m , alla differenza tra:

- a) la somma dell'energia elettrica immessa nell'area di riferimento nella rete dell'impresa distributrice nella fascia oraria i del mese m ;
- b) la somma dell'energia elettrica prelevata nell'area di riferimento dalla rete dell'impresa distributrice nella fascia oraria i del mese m .

13septies.3 L'energia elettrica immessa nell'area di riferimento nella rete dell'impresa distributrice nella fascia oraria i del mese m di cui al comma 13septies.2, lettera a) è pari alla somma dell'energia elettrica:

- a) immessa nella fascia oraria i del mese m nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale o nei punti di interconnessione compresi nell'area di riferimento, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato nella tabella 4, colonna B, del TIS;
- b) prelevata nella fascia oraria i del mese m per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione in punti di prelievo connessi alla rete di trasmissione nazionale ubicati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi fissato nella tabella 4, colonna A, del TIS.
- c) immessa nella fascia oraria i del mese m nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione virtuale, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi fissato nella tabella 4, colonna A, del TIS.

13septies.4 L'energia elettrica prelevata nell'area di riferimento dalla rete dell'impresa distributrice è nella fascia oraria i del mese m di cui al comma 13septies.2, lettera b) è pari alla somma dell'energia elettrica:

- a) prelevata nella fascia oraria i del mese m dalla rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale o nei punti di interconnessione compresi nell'area di riferimento, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato nella tabella 4, colonna B, del TIS;
- b) prelevata nella fascia oraria i del mese m dai punti di prelievo relativi a clienti finali del mercato libero o clienti finali serviti in salvaguardia ubicati nell'area di riferimento e nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato nella tabella 4, colonna A, del TIS;
- c) prelevata nella fascia oraria i del mese m per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione in punti di prelievo compresi nell'area di riferimento e nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice e trattati su base oraria, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti

con obbligo di connessione di terzi, fissato nella tabella 4, colonna A, del TIS;

- d) prelevata nella fascia oraria i del mese m dai punti di prelievo dei clienti serviti in maggior tutela ubicati nell'area di riferimento e nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice e trattati su base oraria, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato nella tabella 4, colonna A, del TIS.

- 13septies.5 Nel caso di clienti finali serviti nel mercato libero o serviti in salvaguardia i cui punti di prelievo non sono trattati orari, l'attribuzione alla fascia oraria i del mese m dell'energia elettrica prelevata nei medesimi punti di prelievo è determinata ai sensi della disciplina del *load profiling*.
- 13septies.6 L'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela viene determinata a partire dall'1 gennaio 2007 e, con riferimento al primo semestre del 2007, fa riferimento all'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato.
- 13septies.7 Per l'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di interconnessione tra porzioni di rete appartenenti a diverse imprese distributrici all'interno di una medesima area di riferimento che non sono dotati di misuratore orario è assunto, nella fascia oraria i del mese m , un profilo di immissione o di prelievo pari al profilo del prelievo residuo d'area dell'area medesima, di cui all'Articolo 7 del TIS.

Articolo 13octies

Perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato nel primo semestre del 2007

- 13octies.1 L'ammontare A^D di perequazione da regolare con ciascuna impresa distributrice in relazione ai costi sostenuti dalla medesima impresa per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2007 ed il 30 giugno 2007 è pari a:

$$A^D = [CA^D - RA^D]$$

dove:

- CA^D denota il costo sostenuto per l'approvvigionamento dell'energia elettrica per servire i clienti del mercato vincolato, calcolato secondo la seguente formula:

$$CA^D = \sum_m \sum_i (pau_{i,m} * q^{acq}_{i,m})$$

- RA^D denota i ricavi ottenibili dalla vendita dell'energia elettrica fornita ai clienti del mercato vincolato, calcolati secondo la seguente formula:

$$RA^D = RCCA$$

dove:

- i assume i valori delle fasce orarie F1, F2 e F3;
- m indica il mese del periodo compreso tra l'1 gennaio 2007 ed il 30 giugno 2007;
- $pau_{i,m}$ è il prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui all'articolo 30 dell'Allegato A alla deliberazione n. 5/04 praticato dall'Acquirente unico alle imprese distributrici;
- $q^{acq}_{i,m}$ è l'energia elettrica approvvigionata dall'impresa distributtrice per il mercato vincolato per ciascuna delle fasce orarie i del mese m ; tale energia comprende l'energia elettrica approvvigionata per gli usi propri della distribuzione e della trasmissione;
- $RCCA$ è la somma dei ricavi ottenibili per ciascuna tipologia contrattuale applicando la componente CCA, al netto dell'elemento VE, esclusi i ricavi ottenibili dall'applicazione del medesimo corrispettivo agli usi propri della trasmissione e della distribuzione;

Articolo 13nonies

Disposizioni alla Cassa Conguaglio

- 13nonies.1 Ciascun esercente la maggior tutela e ciascuna impresa distributtrice, entro il 30 (trenta) settembre di ciascun anno, comunica alla Cassa, con le modalità da questa definite in coerenza con le disposizioni di cui alla presente Sezione, le informazioni necessarie al calcolo di ciascun ammontare di perequazione relativo all'anno precedente. Ai fini dell'attività di quantificazione degli ammontari di perequazione di cui al precedente articolo 13bis, la Cassa si avvale del supporto dell'Acquirente Unico, anche per valutare la coerenza tra le informazioni trasmesse dagli esercenti la maggior tutela e dalle imprese distributtrici.
- 13nonies.2 Nel caso in cui l'esercente la maggior tutela o l'impresa di distribuzione non rispetti il termine di cui al comma 13nonies.1, la Cassa provvede a calcolare l'ammontare di perequazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare di perequazione eventualmente dovuto all'esercente inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso al sistema di perequazione nel suo complesso.
- 13nonies.3 La Cassa, entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno, comunica all'Autorità, a ciascuna esercente la maggior tutela e a ciascuna impresa distributtrice, per quanto di rispettivo interesse, l'ammontare di perequazione relativo a ciascuno dei meccanismi di perequazione di cui all'articolo 13bis.
- 13nonies.4 Ciascun esercente la maggior tutela e ciascuna impresa distributtrice, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione, entro il 30 novembre di ogni anno, provvede ai versamenti di competenza alla Cassa. Con riferimento al meccanismo di perequazione di cui al comma 13bis.1, lettera a), i versamenti alla Cassa sono maggiorati di un interesse pari all'Euribor

a dodici mesi base 360, calcolato a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'ammontare di perequazione.

- 13nonies.5 La Cassa, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione, entro il 31 dicembre di ogni anno liquida le partite relative. Nel caso in cui la liquidazione delle somme dovute in relazione ai meccanismi di perequazione non possa essere completata entro 3 mesi dal termine previsto per tale liquidazione, la Cassa riconosce a ciascun soggetto avente diritto un interesse pari all'Euribor a dodici mesi base 360, calcolato a decorrere dall'1 gennaio del secondo anno successivo a quello a cui si riferiscono gli ammontare di perequazione.
- 13nonies.6 In relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme in materia di perequazione la Cassa si attiene alle indicazioni dell'Autorità. Ogni eventuale contestazione circa le modalità di applicazione dei meccanismi di perequazione e di raccolta delle relative informazioni è demandata alla valutazione e decisione dell'Autorità.

TITOLO 3

SERVIZIO DI SALVAGUARDIA

Articolo 14

Ambito di applicazione

- 14.1 Ciascun soggetto esercente la salvaguardia è tenuto a offrire ai clienti aventi diritto alla salvaguardia le condizioni per il servizio di salvaguardia definite al presente Titolo 3.
- 14.2 I clienti aventi diritto alla salvaguardia comprendono tutti i clienti finali diversi dai clienti di cui al comma 5.2.
- 14.3 Il cliente in salvaguardia ha diritto di recedere dal contratto per il medesimo servizio con un preavviso di un mese.

Articolo 15

Condizioni del servizio di salvaguardia

- 15.1 L'esercente la salvaguardia eroga il servizio secondo le condizioni minime di cui al presente articolo.
- 15.1bis Entro 3 (tre) giorni lavorativi dall'inizio dell'erogazione del servizio di salvaguardia, il nuovo esercente la salvaguardia comunica a ciascun cliente finale servito:
- a) di essere il nuovo esercente la salvaguardia individuato ai sensi delle procedure concorsuali di cui alla legge n. 125/07;
 - b) le condizioni economiche relative al servizio di salvaguardia e le modalità di aggiornamento

- c) l'indirizzo *internet* e i recapiti telefonici del medesimo esercente la salvaguardia cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.
- 15.2 Il nuovo esercente la salvaguardia pubblica sul proprio sito *internet*, entro 30 (trenta) giorni dalla data di individuazione di ciascun esercente, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.6, della deliberazione n. 337/07, copia del contratto di erogazione del servizio di salvaguardia nonché le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate nell'ambito del servizio.
- 15.3 Entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese con riferimento al mese precedente l'esercente la salvaguardia pubblica sul proprio sito *internet* i corrispettivi unitari, determinati ai sensi del decreto ministeriale 23 novembre 2007 a copertura dei costi per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica.
- 15.4 Le informazioni di cui al comma 15.3 devono essere distinte per ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.2 del TIT e per ciascuna regione.
- 15.5 L'esercente la salvaguardia pubblica i dati di cui al comma 15.3 con riferimento a tutto il periodo in cui il medesimo eroga il servizio.
- 15.6 Gli esercenti la salvaguardia individuati tramite le procedure concorsuali applicano:
- a) per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettera c), del TIT, le disposizioni di cui alla deliberazione n. 200/99 e alla deliberazione n. 152/06;
 - b) per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettera e), del TIT, le disposizioni di cui alla deliberazione n. 200/99;
 - c) per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettere b), d), f) e g), del TIT le disposizioni al comma 15.7.
- 15.7 Le condizioni minime contrattuali per le tipologie contrattuali di cui al comma 15.6, lettera c), devono contenere le seguenti previsioni:
- a) la fatturazione dei consumi avviene con periodicità almeno mensile con riferimento ai consumi, effettivi o stimati, dei mesi precedenti. I documenti di fatturazione devono riportare almeno le seguenti informazioni:
 - i. tipologia del contratto e caratteristiche della fornitura;
 - ii. periodo di riferimento della fattura e consumi;
 - iii. modalità di pagamento e di aggiornamento dei corrispettivi.
 - b) il termine di scadenza per il pagamento della fattura non può essere inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura medesima;
 - c) il cliente è tenuto al pagamento della fattura nel termine in essa indicato. Qualora il cliente non rispetti tale termine, l'esercente la salvaguardia può richiedere al cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora, calcolati su base annua, in misura non superiore al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea aumentato del 3,5%;
 - d) il pagamento della fattura, se avviene entro i termini di scadenza presso i soggetti autorizzati dall'esercente e con le modalità da quest'ultimo indicate, libera il cliente dai suoi obblighi.

- 15.8 Con riferimento a tutte le tipologie contrattuali, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione n. 200/99, è facoltà dell'esercente la salvaguardia richiedere al cliente, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 15.1bis o alla comunicazione di cui al comma 4.7, la prestazione di apposita garanzia finanziaria. In ogni caso, l'esercente non può richiedere al cliente alcuna somma a titolo di anticipo sui consumi.
- 15.9 L'ammontare della garanzia di cui al precedente comma 15.8, è determinato dall'esercente la salvaguardia in misura non superiore alla migliore stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di fatturazione (mese o bimestre) ed è versato dal cliente contestualmente al pagamento della prima fattura. In caso di connessioni non permanenti alla rete (forniture straordinarie), è facoltà dell'esercente la salvaguardia richiedere il deposito cauzionale al momento della stipula del contratto.
- 15.10 Fatte salve le disposizioni di cui al comma 15.7, lettera c), i corrispettivi applicati dall'esercente la salvaguardia con riferimento a ciascun punto di prelievo servito sono non superiori alla somma de:
- a) i corrispettivi unitari di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 23 novembre 2007;
 - b) i corrispettivi applicati dall'impresa distributrice all'esercente la salvaguardia con riferimento al punto di prelievo per i servizi di trasporto, distribuzione e misura, nonché per le aliquote A, UC e MCT e altri eventuali ulteriori oneri applicati dalla medesima impresa distributrice.
- 15.11 Ai fini della determinazione dei corrispettivi di cui al comma 15.10 per i punti di prelievo trattati monorari, i consumi vengono attribuiti a ciascuna fascia oraria utilizzando il prelievo residuo di area (PRA) dell'area di riferimento in cui è ubicato ciascun punto di prelievo corrispondente al periodo cui i medesimi consumi si riferiscono.

Articolo 15bis

Disponibilità delle informazioni necessarie ai fini della fatturazione dei clienti finali in salvaguardia

- 15bis.1 Per ciascun punto di prelievo trattato monorario riferito ai clienti finali serviti in salvaguardia l'impresa distributrice, non oltre 20 (venti) giorni successivi al termine di ciascun mese è tenuta a mettere a disposizione dell'esercente la salvaguardia i dati rilevanti di cui alla tabella 2 relativi al mese precedente. Le quantità comunicate dall'impresa distributrice devono essere coerenti con i criteri utilizzati per la definizione delle partite economiche a seguito della determinazione dell'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento ai sensi del Titolo IV del TIS.
- 15bis.2 Per ciascun punto di prelievo trattato per fascia riferito ai clienti finali serviti in salvaguardia, l'impresa distributrice è tenuta a raccogliere, validare e a mettere a disposizione dell'esercente la salvaguardia, non oltre 20 (venti) giorni

successivi al termine per la registrazione di cui al comma 19.7 i dati rilevanti di cui alla tabella 2.

- 15bis.3 Ai fini degli adempimenti di cui al comma 15bis.1, entro la fine di ogni mese ciascun esercente la salvaguardia trasmette a ciascuna impresa distributrice l'elenco dei punti di prelievo trattati monorari serviti in salvaguardia nel medesimo mese indicando per ciascun punto di prelievo:
- a) POD identificativo;
 - b) codice fiscale e partita IVA del cliente finale.
- 15bis.4 L'impresa distributrice è tenuta ad effettuare le comunicazioni dei dati di misura:
- a) attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca alla medesima impresa distributrice idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna;
 - b) utilizzando formati elettronici, riconosciuti dai più diffusi software di elaborazione dati e che consentano l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti.
- 15bis.5 Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'inizio del mese di dicembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, ciascuna impresa distributrice comunica al nuovo esercente la salvaguardia il *template* di invio e il proprio formato elettronico dei dati di misura. Qualora l'impresa distributrice intende variare il proprio *template* e/o il formato elettronico deve comunicarlo con 60 (sessanta) giorni di anticipo all'esercente la salvaguardia indicando il nuovo *template* e/o il nuovo formato elettronico che intende adottare.

Articolo 15ter

Obblighi informativi per consentire l'operatività del nuovo esercente la salvaguardia

- 15ter.1 Il nuovo esercente la salvaguardia comunica all'Acquirente Unico, entro il 29 novembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali i riferimenti dei contratti di dispacciamento in cui includere i punti di prelievo relativi ai clienti serviti in salvaguardia.
- 15ter.2 L'Acquirente Unico comunica alle imprese distributrici, secondo le modalità dal medesimo definite, i contratti di dispacciamento di cui al comma 15ter.1, affinché le medesime imprese provvedano, secondo le tempistiche previste per la variazione degli utenti del dispacciamento, ad includere i punti di prelievo che saranno serviti dal nuovo esercente la salvaguardia. Ai fini di permettere detta inclusione, l'esercente la salvaguardia uscente è tenuto a comunicare all'impresa distributrice, entro il 30 novembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, i seguenti dati con riferimento a ciascun punto di prelievo relativo a clienti serviti in salvaguardia:
- a) POD identificativo;
 - b) codice fiscale e partita IVA del cliente finale.
- 15ter.3 L'impresa distributrice è tenuta a includere i punti di prelievo che saranno serviti dal nuovo esercente la salvaguardia nella comunicazione di cui al comma 3.7 della deliberazione ARG/elt 42/08.

15ter.4 L'esercente la salvaguardia uscente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'inizio del mese di dicembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, comunica al nuovo esercente la salvaguardia:

- a) i medesimi elementi informativi di cui al comma 4.3bis relativi ai clienti finali titolari di punti di prelievo serviti in salvaguardia nel mese di dicembre;
- b) l'energia elettrica prelevata in ciascuna ora, comunicata da Terna ai fini del calcolo dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'articolo 40 della deliberazione n. 111/06 con riferimento agli ultimi 2 mesi disponibili;
- c) gli elementi informativi di cui al comma 4.3bis relativamente ai punti per i quali alla data della comunicazione sia pervenuta una richiesta attivazione del servizio di salvaguardia con efficacia dall'1 gennaio successivo;
- d) gli elementi informativi di cui al comma 4.3bis e i dati di cui alla lettera b), relativamente ai punti per i quali alla data della comunicazione sia pervenuta una richiesta di recesso dal servizio di salvaguardia con efficacia dall'1 gennaio successivo.

15ter.5 Nel caso in cui il punto di dispacciamento comprenda anche punti di prelievo relativi a clienti finali non serviti in salvaguardia, l'energia elettrica prelevata di cui al comma 15ter.4, lettera b), con riferimento ai punti di prelievo serviti in salvaguardia, è pari alla miglior stima della somma de:

- a) i CRPP di cui all'articolo 18 del TIS moltiplicati per il prelievo residuo d'area (PRA) con riferimento ai punti di prelievo non trattati orari;
- b) il prelievo orario effettivo con riferimento ai punti di prelievo trattati orari.

15ter.6 I medesimi criteri di cui al comma 15ter.5 si applicano ai fini della determinazione dell'energia elettrica prelevata relativamente ai punti di prelievo per i quali alla data della comunicazione di cui al comma 15ter.4 sia pervenuta una richiesta di recesso dal servizio di salvaguardia con efficacia dall'1 gennaio successivo.

15ter.7 Le comunicazioni di cui ai commi 15ter.2 e 15ter.4 devono avvenire:

- a) attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca all'esercente la salvaguardia uscente, idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna;
- b) utilizzando formati elettronici riconosciuti dai più diffusi software di elaborazione dati e che consentano l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti.

15ter.8 L'esercente la salvaguardia uscente comunica ai clienti finali serviti in salvaguardia, contestualmente alla fattura emessa nel periodo intercorrente tra la data di individuazione dei nuovi esercenti la salvaguardia di cui al comma 5.6 della deliberazione n. 337/07 e l'1 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle procedure concorsuali o, in assenza di fattura emessa in tale periodo, attraverso una comunicazione scritta:

- a) i dati identificativi del nuovo esercente la salvaguardia per l'area territoriale di competenza;

- b) la data a partire dalla quale il medesimo cliente verrà servito dal nuovo esercente la salvaguardia;
- c) che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale 23 novembre 2007, in caso di mancato assolvimento del servizio di salvaguardia da parte del soggetto aggiudicatario di cui alla precedente lettera a) il servizio di salvaguardia per i punti di prelievo appartenenti all'area territoriale di competenza del medesimo soggetto verrà svolto transitoriamente, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità, dagli esercenti la maggior tutela.

15ter.9 L'impresa distributrice trasmette al nuovo esercente la salvaguardia copia del contratto di trasporto e l'ammontare delle relative garanzie finanziarie, per i punti di prelievo relativi ai clienti finali serviti in salvaguardia ubicati nell'ambito territoriale della medesima impresa:

- a) entro il giorno 1 del mese di dicembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali;
- b) contestualmente alla comunicazione di cui al comma 4.3 qualora alla data di cui alla precedente lettera a) nell'ambito territoriale della medesima impresa non vi siano punti di prelievo forniti in salvaguardia.

15ter.10 Il nuovo esercente la salvaguardia, entro 7 (sette) giorni lavorativi dal termine di cui al comma 15ter.9, lettera a), è tenuto a comunicare all'Acquirente unico, con le modalità da esso stabilite, l'avvenuto versamento delle garanzie finanziarie.

Articolo 16

Obblighi di comunicazione degli esercenti la salvaguardia ai fini del monitoraggio

- 16.1 Ciascun esercente la salvaguardia è tenuto a comunicare all'Autorità e all'Acquirente unico le variazioni relative ai propri dati anagrafici: denominazione o ragione sociale, sede legale, partita IVA, codice fiscale, numero di iscrizione al registro delle imprese, entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle loro variazioni.
- 16.2 Entro la fine di ciascun mese l'esercente la salvaguardia è tenuto a comunicare, con riferimento al mese precedente a quello di invio della comunicazione, all'Acquirente unico secondo modalità dallo stesso definite:
 - e) le condizioni economiche effettivamente applicate ai clienti finali;
 - f) il numero totale dei punti di prelievo serviti in salvaguardia, distinguendo il numero dei punti di prelievo che è servito a seguito di nuova attivazione e il numero dei punti di prelievo che è servito a seguito di rientro dal mercato libero;
 - g) il numero dei punti di prelievo che cessa di essere servito in salvaguardia, distinguendo altresì il numero dei punti che cessa di essere servito per disattivazione del punto di prelievo e il numero dei punti di prelievo che cessa di essere servito a seguito di sottoscrizione di un contratto di vendita nel mercato libero con il medesimo esercente la salvaguardia o con una società di vendita ad esso collegata o appartenente al medesimo gruppo societario;

- h) distintamente per ciascuna fascia oraria, ove disponibile:
 - i. l'energia elettrica prelevata nel mese precedente, ovvero
 - ii. una stima dell'energia elettrica prelevata con riferimento ai punti di prelievo per cui non è disponibile il dato di prelievo effettivo.
- Le informazioni di cui alle precedenti lettere da a) ad d) dovranno essere fornite distintamente per ogni tipologia contrattuale di cui al comma 2.2 del TIT e per ciascuna regione.

- 16.3 Mensilmente, entro 7 giorni lavorativi dal termine di cui al comma 16.2, l'Acquirente unico trasmette all'Autorità, secondo le modalità definite dalla Direzione Mercati dell'Autorità, i dati di cui al medesimo comma.

TITOLO 4

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA E DISPONIBILITA' DEI DATI

Articolo 17

Comunicazioni per l'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela

- 17.1 Ciascuna impresa distributrice trasmette all'Acquirente unico, secondo le modalità definite da quest'ultimo, la registrazione delle misure dell'energia elettrica, nonché ogni altra informazione o dato utile ai fini del compimento, da parte del medesimo Acquirente unico, degli adempimenti di competenza, ivi inclusa la verifica di cui al comma 12.3.

Articolo 18

Disposizioni relative alla disponibilità delle misure nei punti di prelievo

- 18.1 L'impresa distributrice è tenuta ad effettuare la raccolta delle misure registrate dai misuratori elettronici ai sensi del comma 19.7 fatto salvo quanto disposto al comma 18.1bis.
- 18.1bis L'impresa distributrice è tenuta ad effettuare almeno un tentativo di rilevazione dei dati di misura di energia elettrica, nei casi in cui i punti siano trattati monorari, ai sensi del TIS:
- a) almeno una volta all'anno, per i punti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;
 - b) almeno una volta al mese, per i punti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
- 18.2 Per i punti di prelievo trattati orari in bassa tensione si applicano le disposizioni relative alla disponibilità delle misure previste all'articolo 22 del TIT con riferimento ai punti di prelievo in media tensione.
- 18.3 L'impresa distributrice mette a disposizione, tramite mezzi informatici che consentano la immediata riutilizzabilità dei dati trasferiti, a ciascun utente del trasporto, entro 20 giorni dalla registrazione di cui al comma 19.7 o dal tentativo

di rilevazione di cui al comma 18.1bis, i dati di cui alla Tabella 2, per ogni punto di prelievo non trattato orario inclusi nel relativo contratto identificato tramite il codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale (POD) di cui al comma 14.1 del TIS.

- 18.4 In caso di mancata rilevazione, l'impresa distributrice deve comunicare, ai sensi del comma 18.3, i dati stimati utilizzati ai fini della fatturazione del servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, specificando, nella medesima comunicazione, che i dati inviati si riferiscono a valori stimati.
- 18.5 Entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui i dati di prelievo sono stati registrati, l'impresa distributrice mette a disposizione tali dati agli utenti del trasporto, con riferimento a tutti i punti di prelievo di loro competenza trattati orari, in un documento unico di formato elettronico che consenta l'immediata riutilizzabilità dei dati trasferiti o secondo modalità tali che garantiscano l'accesso unificato ed efficiente ai medesimi dati da parte dell'utente del trasporto in caso di utilizzo di portali *web*.

Articolo 19

Disposizioni in materia di programmazione dei misuratori

- 19.1 Le imprese distributrici sono tenute a predisporre un programma per la modifica dei parametri dei misuratori al fine di pervenire alla piena applicazione dello stesso, entro la fine del mese di ottobre 2007, che consenta, ove compatibile con le caratteristiche dei medesimi misuratori la rilevazione dell'energia elettrica prelevata separatamente per le fasce orarie F1, F2 e F3 nei punti di prelievo come indicato nel presente articolo.
- 19.2 Per i misuratori elettromeccanici la modifica dei parametri deve consentire la rilevazione dell'energia elettrica prelevata separatamente per il periodo comprendente la fascia oraria F1, e per il periodo comprendente le fasce orarie F2 e F3 nei punti di prelievo indicati al comma 19.3, lettera a).
- 19.3 Le imprese distributrici procedono a modificare i parametri dei misuratori con il seguente ordine di priorità:
- a) punti di prelievo di clienti ai quali alla data del 30 giugno 2007 sono applicate opzioni tariffarie ulteriori di cui all'articolo 25 del TIT e di clienti ai quali alla data del 30 giugno 2007 sono applicate tariffe del servizio di vendita del mercato vincolato differenziate per le fasce orarie *FB1* e *FB2* ai sensi del comma 23.2, lettera b), del TIT;
 - b) punti di prelievo di clienti non domestici diversi da quelli di cui alla lettera a).
- 19.4 La modifica dei parametri dei misuratori per i punti di prelievo di cui al comma 19.2, e al comma 19.3, lettera 19.3a), deve essere completata entro il 30 settembre 2007.
- 19.5 Ove compatibile con le caratteristiche del misuratore, l'impresa distributrice è tenuta ad attivare il trattamento per fasce ai sensi del TIS per i punti di prelievo per i quali l'esercente la maggior tutela presenti la richiesta ai sensi del comma

7.4quater o il venditore del mercato libero presenti richiesta di attivazione del medesimo trattamento per fasce:

- a) a partire dal mese immediatamente successivo alla data di ricevimento della richiesta, qualora la medesima richiesta sia stata presentata all'impresa distributrice entro il 10 del mese precedente il suddetto bimestre convenzionale;
- b) a partire dal secondo mese immediatamente successivo alla data di ricevimento della richiesta, negli altri casi.

19.6 Nel caso di installazioni successive alle scadenze indicate ai commi 19.1 e 19.4 dei misuratori elettronici ai sensi della deliberazione n. 292/06, le imprese distributrici sono tenute a provvedere per tali misuratori alle disposizioni di cui al presente articolo al momento dell'installazione o della relativa messa in servizio.

19.7 Per ciascun punto di prelievo, ai fini del trattamento per fasce ai sensi del comma 4.2 del TIS, le imprese distributrici sono tenute a programmare il misuratore elettronico in servizio reso disponibile alle funzioni di telegestione e di telelettura presso il medesimo punto in modo tale da registrare, ai fini del dispacciamento, i dati rilevanti di cui alla tabella 2 relativi alle ore 24:00 dell'ultimo giorno di ciascun mese.

19.8 Gli effetti della programmazione di cui al comma 19.7 decorrono dal primo giorno di trattamento per fasce, ai sensi del comma 4.2 del TIS.

19.9 Per ciascun punto di prelievo trattato per fasce, ai sensi del comma 4.2 del TIS, in occasione dello spostamento di tale punto di prelievo da un punto di dispacciamento ad un altro, le imprese distributrici sono tenute a programmare il misuratore elettronico in servizio reso disponibile alle funzioni di telegestione e di telelettura presso il medesimo punto in modo tale da registrare, ai fini del dispacciamento, oltre ai dati di cui al comma 19.7 relativi al termine dell'ultimo bimestre convenzionale, anche i dati rilevanti di cui alla Tabella 2, relativi alle ore 24:00 dell'ultimo giorno del mese precedente a quello in cui lo spostamento trova efficacia.

Articolo 20

Recapito del servizio guasti

20.1 Entro il 31 luglio 2007, le imprese distributrici comunicano ad ogni utente del trasporto di punti di prelievo connessi alle proprie reti, uno o più recapiti telefonici per la chiamata del servizio guasti e provvedono a segnalarne tempestivamente ogni variazione.

20.2 Ciascun esercente il servizio di vendita riporta nei documenti di fatturazione dei clienti finali il recapito del servizio guasti comunicato dall'impresa distributrice competente.

TITOLO 5

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 21

Clienti in maggior tutela e in salvaguardia all'1 luglio 2007

[Soppresso]

Articolo 22

Identificazione delle piccole imprese

- 22.1 A partire dall'1 marzo 2008, l'esercente la maggior tutela richiede, con la prima fattura utile, ai clienti finali appartenenti alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c) cui è erogato il servizio di maggior tutela e che non hanno esercitato il diritto di recesso, la dichiarazione sostitutiva inviando il modulo di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione.
- 22.2 Qualora entro 30 (trenta) giorni dall'invio della richiesta di cui al comma 22.1 l'esercente la maggior tutela non abbia ricevuto alcuna risposta da parte del cliente finale, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4bis.2 e 4bis.3.

Articolo 23

Disposizioni transitorie del servizio di salvaguardia per l'anno 2008

[Soppresso]

Articolo 24

Meccanismo di compensazione per l'anno 2008

- 24.1 Per l'anno 2008 è istituito un meccanismo di compensazione a regolazione degli eventuali scostamenti tra i ricavi derivanti dall'applicazione della componente RCV di cui al comma 9bis.1 e i costi riconosciuti per l'attività di commercializzazione cui devono partecipare tutti gli esercenti la maggior tutela societariamente separati.
- 24.2 Per ciascun esercente la maggior tutela, l'ammontare relativo al meccanismo di compensazione è pari a:

$$Mcomp = (\sum_c RIC_{RCV}^c * Q^{MT,c} - CAMM_{COMM})$$

dove:

- $Mcomp$ è l'ammontare relativo al meccanismo di compensazione;
- $RIC_{RCV}^c * Q^{MT,c}$ è il ricavo ottenibile dall'applicazione della componente RCV di cui al comma 9bis.1 ai clienti effettivamente serviti in maggior tutela nell'anno 2008;
- $CAMM_{COMM}$ è il costo ammissibile relativo all'anno 2008, calcolato secondo la seguente formula:

$$CAMM_{COMM} = \min[CRIC_{COMM}; CRIC^*]$$

con

$$CRIC^* = \max[\sum_c RIC_{COMM}^c * Q^{PMT,c}; \sum_c RIC_{RCV}^c * Q^{MT,c}]$$

dove:

- $CRIC_{COMM}$ è il livello dei costi effettivi ammissibili per il servizio di maggior tutela, determinato sulla base dei criteri di cui al comma 24.3;
- RIC_{COMM}^c è l'ammontare dei ricavi di commercializzazione che sarebbero stati conseguiti nell'ipotesi di integrazione tra distribuzione e commercializzazione, i cui valori unitari per ciascuna tipologia contrattuale c di cui al comma 2.3 sono fissati nella Tabella 7;
- $Q^{PMT,c}$ è la grandezza rilevante, pari al numero dei punti di prelievo o all'energia elettrica prelevata, corrispondente ai clienti finali che potenzialmente avrebbero diritto alla maggior tutela nell'ambito territoriale servito (siano essi sul mercato libero o effettivamente serviti nella maggior tutela).

24.3 La quantificazione del livello dei costi effettivi ammissibili tiene conto, tra l'altro, dei seguenti criteri:

- a) il livello è determinato sulla base dei costi rilevati contabilmente a consuntivo relativo al bilancio che si apre dopo il 31 dicembre 2008, come desumibili dai conti annuali separati redatti in applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 11/07, relativamente al comparto di cui al comma 6.6, lettera a);
- b) sono escluse le partite economiche e patrimoniali comprese nelle classi del conto economico relative a perdite su crediti, svalutazione crediti;
- c) il livello dei costi per servizi comuni attribuibile al servizio di maggior tutela secondo quanto previsto dal comma 19.4 della deliberazione n. 11/07 è determinato sulla base di un livello standard di settore, definito tenendo conto delle percentuali di attribuzione medie di settore;
- d) il livello del capitale circolante netto è determinato sulla base di un livello standard di settore, definito tenendo conto del rapporto crediti e debiti medi di settore, calcolato escludendo dalla voce dei crediti eventuali partite relative a crediti per morosità o ritardi nei pagamenti dei clienti serviti;
- e) il livello dei costi riconosciuti è da intendersi al netto del livello dei ricavi derivanti dall'applicazione dei contributi in quota fissa di cui al comma 7bis.1.

24.4 Ai fini della determinazione degli oneri relativi alla morosità dei clienti finali, la percentuale standard riconosciuta sul fatturato, determinato come somma delle fatture emesse nell'anno solare incluse le componenti fiscali e parafiscali, è definita sulla base delle risultanze derivanti dal bilancio di esercizio relativo all'anno 2008.

24.5 Entro 90 (novanta) giorni dalla definizione dell'ammontare relativo al meccanismo di compensazione M_{comp} di cui al comma 24.1, ciascun esercente la maggior tutela di cui al comma 24.1 versa alla (se positivo) o riceve dalla (se negativo) Cassa la quota dell'ammontare relativo al meccanismo di compensazione M_{comp} eccedente il 5% del totale dei ricavi ottenibili RIC_{RCV} .

Articolo 25
Disposizioni finali

- 25.1 A valere dall'1 luglio si applicano al servizio di vendita di maggior tutela, se compatibili con il presente provvedimento, le disposizioni dell'Autorità in vigore fino al 30 giugno 2007 con riferimento al mercato vincolato.
- 25.2 Il gettito di cui al comma 9bis.2 alimenta il conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione. Il Conto viene utilizzato per la copertura degli oneri sostenuti da Terna derivanti dall'applicazione della componente di dispacciamento relativa ai punti di prelievo di clienti finali connessi in bassa tensione diversi da quelli serviti nell'ambito della salvaguardia. Il Conto viene altresì alimentato e utilizzato dalla Cassa per le finalità di cui al comma 24.5.
- 25.2bis La Direzione Mercati dell'Autorità procede a predisporre entro il 31 ottobre 2008 una specifica richiesta di dati ulteriori con riferimento alle voci patrimoniali ed economiche risultanti dalle relazioni semestrali, al fine di provvedere ad una stima dell'eventuale necessità di gettito relativa al meccanismo di compensazione di cui al comma 24.5.
- 25.3 *[Soppresso]*
- 25.4 *[Soppresso]*
- 25.5 *[Soppresso]*
- 25.6 *[Soppresso]*
- 25.7 *[Soppresso]*
- 25.8 Ai fini dell'attuazione della deliberazione n. 152/06 nei confronti dei clienti domestici del mercato libero, i 60 giorni di cui alla deliberazione 30 novembre 2006, n. 267/06 decorrono dal 31 agosto 2007.
- 25.9 *[Soppresso]*

Articolo 26
Corrispettivo di gradualità per l'anno 2009

- 26.1 A partire dall'1 gennaio 2009 e con riferimento a ogni mese di tale anno, le condizioni economiche di cui all'articolo 7 comprendono il corrispettivo GF.
- 26.2 Il corrispettivo GF è applicato ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c), trattati orari o per fasce ai sensi del TIS, a decorrere dall'applicazione dei corrispettivi PED non monorari. I valori del corrispettivo GF sono fissati nella tabella 9.
- 26.3 Entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, l'esercente la maggior tutela versa alla Cassa, se positivo, o riceve dalla Cassa, se negativo, il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo GF.
- 26.4 Il gettito di cui al comma 26.3 alimenta il Conto oneri per la gradualità. Il Conto è utilizzato per la copertura degli oneri sostenuti da Terna e derivanti

dall'applicazione del corrispettivo GF ai punti di prelievo di clienti finali connessi in bassa tensione trattati orari o per fasce ai sensi del TIS diversi dall'illuminazione pubblica e diversi da quelli serviti nell'ambito della salvaguardia.

Articolo 27

Disposizioni transitorie in ordine al servizio di maggior tutela

- 27.1 Sino al 31 dicembre 2008, ai punti di prelievo delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c) con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, si applicano:
- a) i corrispettivi PED per fascia, definiti come somma degli elementi di cui al comma 27.2, per i punti di prelievo i quali il cliente abbia richiesto l'applicazione di prezzi differenziati per le medesime fasce entro il 30 settembre 2007;
 - b) i corrispettivi PED biorari, definiti come somma degli elementi di cui al comma 27.3, per i punti di prelievo i quali il cliente abbia richiesto l'applicazione di corrispettivi PED non monorari ai sensi del comma 7.4quater;
 - c) i corrispettivi PED monorari, determinati dalla somma degli elementi di cui al comma 7.3, lettera e) e di cui al comma 7.4, lettera e), per tutti gli altri punti di prelievo.
- L'applicazione dei corrispettivi di cui alla lettera b) decorre a partire dall'attivazione del trattamento per fasce ai sensi del TIS di cui al comma 19.5.
- 27.2 Gli elementi dei corrispettivi PED per fascia di cui al comma 27.1, lettera a) sono pari a:
- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_F calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_F calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 27.3 Gli elementi dei corrispettivi PED biorari di cui al comma 27.1, lettera b) sono pari a:
- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo

di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.

- 27.4 Per i punti di prelievo delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c), con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW, si applica quanto previsto al comma 27.1 fino al 31 marzo 2009.
- 27.4bis A partire dall'1 gennaio 2009 per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) trattati monorari con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e a partire dall'1 aprile 2009 per quelli con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW si applicano:
- a) i corrispettivi di cui al comma 27.1 lettera a), per i punti di prelievo i quali il cliente abbia richiesto l'applicazione di prezzi differenziati per le fasce orarie entro il 30 settembre 2007;
 - b) i corrispettivi di cui al comma 27.1, lettera b), per i punti di prelievo i quali il cliente abbia richiesto l'applicazione di corrispettivi PED differenziati per le fasce orarie F1 ed F23 entro il 31 dicembre 2008.
- 27.5 Sino al 31 marzo 2010, ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), si applicano:
- a) i corrispettivi PED biorari, definiti come somma degli elementi di cui al comma 27.6, per i punti di prelievo per i quali il cliente abbia richiesto l'applicazione di corrispettivi PED non monorari ai sensi del comma 7.4quater;
 - b) i corrispettivi PED monorari, determinati dalla somma degli elementi di cui al comma 7.3, lettera e) e di cui al comma 7.4, lettera e), per tutti gli altri punti di prelievo.
- L'applicazione dei corrispettivi di cui alla lettera a) decorre a partire dall'attivazione del trattamento per fasce, ai sensi del TIS di cui al comma 19.5.
- 27.6 Gli elementi dei corrispettivi PED biorari di cui al comma 27.5, lettera a) sono pari a:
- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 27.6bis A partire dall'1 aprile 2010, ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) trattati monorari si applicano i corrispettivi di cui al comma 27.5 lettera a), per i punti di prelievo i quali il cliente abbia richiesto

l'applicazione di corrispettivi PED differenziati per le fasce orarie F1 ed F23 entro il 31 dicembre 2008.

- 27.7 Fino al 31 dicembre 2010, in luogo di quanto disposto dal comma 19.7, per ciascun punto di prelievo, ai fini del trattamento per fasce ai sensi del comma 4.2 del TIS, le imprese distributrici sono tenute a programmare il misuratore elettronico in servizio reso disponibile alle funzioni di telegestione e di telelettura presso il medesimo punto in modo tale da registrare, ai fini del dispacciamento, i dati rilevanti di cui alla tabella 2 relativi alle ore 24:00:
- a) dell'ultimo giorno di ciascun mese per tutti i punti di prelievo serviti nel mercato libero e per tutti i punti di prelievo serviti nel servizio di maggior tutela utilizzati anche per immettere energia elettrica nella rete;
 - b) dell'ultimo giorno di ciascun mese per i punti di prelievo delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c), con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e serviti nel servizio di maggior tutela non ricompresi nella precedente lettera a);
 - c) di un qualsiasi giorno del mese, purchè non intercorrano più di sessantadue giorni tra due consecutive registrazioni, per i punti di prelievo delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 lettera a), e di cui al comma 2.3, lettere b) e c), con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW e serviti nel servizio di maggior tutela non ricompresi nella precedente lettera a).
- 27.8 L'informativa di cui al comma 8.1bis continua ad essere inviata ai clienti finali titolari di punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), per i quali l'esercente la maggior tutela vi abbia provveduto relativamente al mese di luglio 2009 e/o al mese di agosto 2009 fino alla data di applicazione dei corrispettivi PED non monorari, definiti come somma degli elementi di cui al comma 7.3, lettera c) e al comma 7.4, lettera c).

Tabella 1: - Corrispettivo PCV di cui al comma 7.1

		PCV1	PCV3
Tipologie contrattuali di cui comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
lettera a)	Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	3000,00	-
lettera b)	Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica	-	0,133
lettera c)	Altri punti di prelievo in bassa tensione	4970,00	-

Tabella 2 – Informazioni da trasferire all'utente del trasporto ai sensi del comma 18.3

Valore incrementale di energia elettrica attiva prelevata complessivo rilevato in data gg/mm/aa (lettura)
Quantità di energia elettrica attiva prelevata differenziale dall'ultima rilevazione (consumo)
Valori incrementali di energia elettrica attiva prelevata per fascia (F1, F2, F3) rilevati in data gg/mm/aa (letture per fascia)
Quantità di energia elettrica attiva prelevata differenziale per fascia (F1, F2, F3) dall'ultima rilevazione (consumi per fascia)
Valore incrementale di energia elettrica reattiva prelevata complessivo rilevato in data gg/mm/aa (lettura)
Quantità di energia elettrica reattiva differenziale dall'ultima rilevazione (consumo)
Per i punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, la quantità di energia elettrica reattiva prelevata differenziale per fascia (F1, F2, F3) dall'ultima rilevazione (consumi per fascia)
Potenza massima prelevata nel mese
Potenza impegnata
Tensione di alimentazione
Potenza disponibile
Costante K di trasformazione per presenza di trasformatore di corrente

Tabella 3: Componente $DISP_{BT}$

a) Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 7.7 per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c)

		$DISP_1$	$DISP_3$
Tipologie contrattuali di cui comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
lettera b)	Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica	-	-0,036
lettera c)	Altri punti di prelievo in bassa tensione	-778,01	-

- b) Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 7.7 per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), relativamente ai punti di prelievo riferiti a alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente, nei quali siano previsti impegni di potenza fino a 3 kW

<i>cent€/punto di prelievo/anno</i>
-1760,92

<i>Scaglioni di consumo annuo (kWh/anno)</i>		<i>Cent€/kWh</i>
<i>da</i>	<i>fino a</i>	
0	1800	0,051
1801	2640	0,573
2641	4440	1,279
oltre 4440		2,168

- c) Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 7.7 per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), relativamente ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alla precedente lettera b)

<i>cent€/punto di prelievo/anno</i>
-880,46

<i>Scaglioni di consumo annuo (kWh/anno)</i>		<i>Cent€/kWh</i>
<i>da</i>	<i>fino a</i>	
0	1800	0
1801	2640	0
2641	4440	0
oltre 4440		0

Tabella 4: - Componente RCV di cui al comma 9bis.1

Tipologie contrattuali di cui comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		RCV1	RCV3
		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
lettera a)	Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	1927,22	-
lettera b)	Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica	-	0,071
lettera c)	Altri punti di prelievo in bassa tensione	3260,48	-

Tabella 5: - Componente RCVi di cui al comma 9bis.1

Tipologie contrattuali di cui comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		RCVi1	RCVi3
		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
lettera a)	Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	1541,77	-
lettera b)	Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica	-	0,057
lettera c)	Altri punti di prelievo in bassa tensione	2608,38	-

Tabella 6: - Fasce orarie con decorrenza 1 gennaio 2009

F1: ore di punta (peak)	
Nei giorni dal lunedì al venerdì:	dalle ore 8.00 alle ore 19.00
F2: ore intermedie (mid-level)	
Nei giorni dal lunedì al venerdì:	dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00
Nei giorni di sabato:	dalle ore 7.00 alle ore 23.00
F3: ore fuori punta (off-peak)	
Nei giorni dal lunedì al sabato:	dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 alle ore 24.00
Nei giorni di domenica e festivi*:	Tutte le ore della giornata
* Si considerano festivi: 1 gennaio; 6 gennaio; lunedì di Pasqua; 25 Aprile; 1 maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1 novembre; 8 dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre	

Tabella 7: - Valori unitari rilevanti ai fini del calcolo dell'ammontare RIC_{COMM}^c di cui al comma 24.2

Tipologie contrattuali di cui comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
lettera a)	Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	1591,420	-
lettera b)	Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica	-	0,083
lettera c)	Altri punti di prelievo in bassa tensione	2152,445	-

Tabella 8: - Raggruppamenti di mesi

R1: mesi di punta (alta stagione)	Gennaio, Febbraio, Giugno, Luglio, Novembre, Dicembre
R2: mesi fuori punta (bassa stagione)	Marzo, Aprile, Maggio, Agosto, Settembre, Ottobre

Tabella 9: Corrispettivo GF di cui al comma 26.2

Clienti della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) aventi diritto alla maggior tutela	GF (centesimi di €/kWh)		
	F1	F2	F3
• Punti di prelievo con trattamento orario o per fasce ai sensi del TIS serviti in maggior tutela e con applicazione di corrispettivi PED non monorari o punti di prelievo con trattamento orario o per fasce ai sensi del TIS e serviti nel mercato libero	- 0,482	0,435	0,435
• Punti di prelievo con trattamento orario o per fasce ai sensi del TIS serviti in maggior tutela per i quali non è prevista l'applicazione di corrispettivi PED non monorari	0,000	0,000	0,000
• Punti di prelievo con trattamento monorario ai sensi del TIS serviti in maggior tutela o nel mercato libero	0,000	0,000	0,000

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DEGLI
ARTT. 47 E 76 DEL DPR 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI**

Il/La sottoscritto/a _____
con sede in _____
via/piazza _____ n. _____
codice fiscale _____ p.IVA _____
nella persona del suo legale rappresentante _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____
in _____ n. _____

- ai sensi e per gli effetti dell' articolo 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- preso atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 125, nonché dell'Allegato A alla deliberazione n. 156/07 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (TIV), **hanno diritto a fruire del servizio di maggior tutela anche i clienti finali non domestici connessi in bassa tensione, purché abbiano meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai 10 milioni di euro;**
- preso inoltre atto che, **i clienti finali non domestici che non soddisfano le predette condizioni sono serviti nell'ambito del regime di salvaguardia**, servizio cui si applicano condizioni mediamente più onerose;

DICHIARA

- ☐ di avere più di 50 dipendenti;
- ☐ di avere un fatturato annuo o un totale di bilancio superiore a 10 milioni di euro;
- ☐ che, con riferimento a tutto il territorio nazionale, esistono punti di prelievo nella propria titolarità connessi in media¹ o alta o altissima tensione;

OPPURE

- ☐ di non soddisfare alcuna delle tre condizioni precedenti. In tal caso, si impegna a comunicare tempestivamente all'esercente la maggior tutela qualsiasi variazione, relativa alle informazioni di cui sopra, che possa comportare il venir meno di una delle tre precedenti condizioni.

Ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si allega copia del documento di identità del sottoscrittore, sig. _____.

Luogo e data

Firma del legale rappresentante

¹ Sono punti in media tensione i punti di prelievo con tensione superiore a 1.000 Volt.

NOTA ILLUSTRATIVA

Ai sensi della legge 125/07, in seguito alla completa liberalizzazione del mercato elettrico, avvenuta l'1 luglio 2007, i clienti finali non domestici con tutti i punti di prelievo in bassa tensione che non sono serviti da un venditore sul mercato libero hanno diritto ad usufruire del servizio di maggior tutela, servizio per cui le condizioni economiche sono fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, solo se hanno meno di 50 dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.

Al fine di poter identificare i clienti che hanno diritto a tale servizio, **si richiede a tutti i clienti finali non domestici in bassa tensione che non sono serviti sul mercato libero di compilare e restituire all'esercente la maggior tutela il presente modulo**. L'esercente la maggior tutela che, trascorsi 30 giorni dalla richiesta, non abbia ricevuto il modulo debitamente compilato, solleciterà una risposta con la prima fattura utile. Trascorsi 30 giorni dal sollecito, il cliente che non abbia provveduto a restituire il modulo debitamente compilato all'esercente la maggior tutela **continuerà ad essere servito nell'ambito della maggior tutela, ma sarà oggetto di controlli, atti a verificare l'effettivo possesso dei requisiti per l'inclusione nel servizio, condotti dalle autorità competenti su segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas**. Qualora in esito a tali controlli il cliente non risultasse in possesso dei requisiti per l'inclusione nel servizio di maggior tutela, il medesimo:

- sarà trasferito al servizio di salvaguardia, servizio le cui condizioni economiche non sono definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ma sono liberamente determinate dall'esercente il servizio medesimo e che pertanto può risultare potenzialmente più oneroso;
- sarà tenuto a corrispondere all'esercente la maggior tutela per il periodo compreso tra l'invio del citato sollecito e la data di uscita dal servizio di maggior tutela la differenza, se positiva, tra le somme dovute in applicazione delle condizioni economiche per il servizio di salvaguardia erogato nell'ambito territoriale in cui è situato il cliente e le somme effettivamente versate in applicazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela.

Sono altresì fatti salvi eventuali provvedimenti, anche di natura penale, previsti dalla legge.

Il cliente finale può comunque in qualsiasi momento scegliere un venditore sul mercato libero.

Maggiori informazioni sulla liberalizzazione del mercato elettrico e sui servizi di maggior tutela e di salvaguardia sono disponibili sul sito *internet* dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

1. Il fatturato corrisponde alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile ed è l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari.

Il totale di bilancio è pari al totale dell'attivo patrimoniale.

I dati sul fatturato e sul totale dello stato patrimoniale da considerare sono desumibili dal bilancio dell'ultimo esercizio contabile chiuso, anche se non ancora depositato. Nel caso di soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le informazioni relative ai parametri sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per i soggetti per i quali al momento della richiesta di autocertificazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

2. I dipendenti sono i dipendenti a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola e assunti con forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

3. Alla dichiarazione deve essere allegata, pena la sua irricevibilità, la fotocopia di un documento di identità – in corso di validità – del sottoscrittore la dichiarazione stessa.

4. In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/03, la sottoscrizione del presente modulo è da considerarsi esplicita autorizzazione al trattamento e all'archiviazione al fine di soddisfare la richiesta di cui all'articolo 5, comma 3, dell'Allegato A alla delibera 156/07 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. I dati forniti con il presente modello saranno trattati esclusivamente ai fini dell'erogazione dei servizi di maggior tutela o di salvaguardia, di cui alla citata delibera.

Il presente modulo debitamente compilato deve essere inviato all'indirizzo:

1

¹ Compilazione a cura dell'esercente la maggior tutela